SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 253

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 29 ottobre 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPLEMENTO ORDINARIO N. 181

Ministero delle finanze

Decreti ministeriali relativi alla razionalizzazione del numero e della dislocazione degli sportelli di riscossione.

Da 98A9336 a 98A9361

SUPLEMENTO ORDINARIO N. 182

Ministero dei trasporti e della navigazione

CIRCOLARE 16 ottobre 1998, n. **13775 AC.**

Circolare ai sensi dell'art. 17 del regolamento recante norme di attuazione delle dispozioni di cui all'art. 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con cui è stata disposta la costituzione di società di capitale per la gestione dei servizi e infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato (decreto ministeriale 12 novembre 1997, n. 521, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 aprile 1998, n. 83).

98A9390

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DEL TESORO

Conto riassuntivo del tesoro al 31 luglio 1998, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

98A9391

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 1998, n. **373.**

Razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, a norma degli articoli 11, comma 1, lettera *b)*, e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 11, comma 1, lettera *b)*, e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, recante: «Riforma sulla vigilanza delle assicurazioni»;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385;

Visto l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 luglio 1998;

Visto il parere espresso dalla commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° ottobre 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Trasferimento di funzioni

1. Sono trasferite all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) le competenze attribuite al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dalle leggi 7 febbraio 1979, n. 48, 28 novembre 1984, n. 792, e 17 febbraio 1992, n. 166.

2. Dal completamento delle procedure di assunzione previste dal comma 3 e comunque non oltre sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le commissioni di cui agli articoli 13 e 14 della legge 7 febbraio 1979, n. 48, 12 della legge 28 novembre 1984, n. 792, 7 e 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 166, sono soppresse e le relative funzioni sono svolte dall'ISVAP. Le procedure per le prove concorsuali, concernenti l'iscrizione agli albi previsti dalle leggi di cui al presente comma, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono espletate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. L'ISVAP, fatta salva la disciplina di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186, e successive modificazioni, anche al fine di svolgere le funzioni di cui al presente articolo può assumere, previa selezione concorsuale, il personale di ruolo statale che ne faccia domanda, in servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso gli uffici competenti in materia assicurativa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 2.

Pubblicità degli atti

1. Nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana sono pubblicati gli atti principali dell'ISVAP nonché il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria, il quale è soggetto al controllo della Corte dei conti.

2. L'ISVAP, entro il 31 maggio di ogni anno, presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, per la trasmissione al Parlamento, una relazione sulla attività svolta.

3. La pubblicità degli atti e dei provvedimenti dell'ISVAP è assicurata anche attraverso la redazione di un apposito bollettino.

Art. 3.

Revoca e liquidazione coatta amministrativa

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, provvede, con proprio decreto, a revocare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e ad autorizzare la procedura di liquidazione coatta amministrativa.

2. I casi di cui all'articolo 54, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, ovvero all'articolo 65, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, si intendono nel senso che l'ISVAP, ove rilevi che la situazione aziendale può pregiudicare gli interessi degli assicurati e dei terzi aventi diritto a prestazioni assicurative, in luogo della dichiarazione di decadenza, propone al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la revoca dell'autorizzazione e la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa.

3. L'ISVAP adotta tutti i provvedimenti concernenti la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa e, con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nomina uno o più com-

missari liquidatori e un comitato di sorveglianza composto da un presidente e da due o quattro membri. Nelle stesse forme può essere disposta la revoca o la sostituzione dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza.

4. Per gli atti previsti dall'articolo 35 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in deroga a quanto disposto dall'articolo 206, secondo comma, del medesimo regio decreto, i commissari acquisiscono previamente il parere del comitato di sorveglianza e provvedono nel rispetto delle prescrizioni generali deliberate dall'ISVAP.

5. La proposta di concordato ai sensi dell'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può essere presentata dall'impresa anche durante la procedura di accertamento del passivo.

Art. 4.

Razionalizzazione di norme concernenti l'ISVAP e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

1. All'articolo 6, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 20, dopo le parole: «commi 1 e 2» sono inserite le seguenti: «e quelle di cui all'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni,».

2. L'articolo 7, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 20, è sostituito dal seguente:

«*2.* A integrazione di quanto disposto dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, l'ISVAP stabilisce in via generale criteri, modalità e vincoli, coerenti con gli indirizzi della propria attività di regolazione del settore assicurativo, per l'applicazione della norma di cui al comma 1.».

3. Nella lettera *a)* del terzo comma dell'articolo 8 della legge 28 novembre 1984, n. 792, le parole: «al 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «alla quota, determinata in via generale dall'ISVAP,».

4. L'articolo 2 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, è sostituito dal seguente:

«*1.* Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato esercita la vigilanza sulla Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. (Consap). All'ISVAP sono trasferite le funzioni e le competenze già attribuite al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia assicurativa.».

5. All'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, dopo le parole: «che le esercita in piena autonomia» sono inserite le seguenti: «giuridica, patrimoniale, contabile, organizzativa e gestionale».

6. Al primo comma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, le parole «in conformità agli indirizzi fissati dal CIPE e alle direttive del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità alla normativa dell'Unione europea in materia assicurativa e nell'ambito delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo,».

7. Nel primo comma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, alla fine del primo periodo, dopo le parole «dell'attività assicurativa», sono inserite le seguenti: «, anche nel caso di enti e organizzazioni che in forma singola, associata o consortile svolgano funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese si assicurazione, limitatamente ai profili assicurativi.».

8. Alla fine del primo comma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente lettera:

«*c-bis*) all'adozione di ogni provvedimento ritenuto utile o necessario alla tutela delle imprese e degli utenti».

9. Dopo il secondo comma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«L'ISVAP svolge attività consultiva e di segnalazione nei confronti del Parlamento e del Governo, nell'ambito delle competenze per la regolazione e il controllo del settore assicurativo.».

10. All'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Ferma restando la competenza propria del Governo, ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni l'ISVAP intrattiene i rapporti con i competenti organi dell'Unione europea.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, formulata successivamente agli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, applica le sanzioni con provvedimento motivato.».

11. Per i procedimenti di cui al sesto comma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto l'ISVAP, ai fini della proposta, si avvale degli adempimenti istruttori già effettuati dagli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

12. Al primo comma dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola «ISVAP» sono inserite le seguenti parole: «, in particolare,».

13. Al secondo comma dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, le parole «, ad eccezione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «. La Banca d'Italia, la Consob, l'Autortà garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non possono opporre all'ISVAP il segreto d'ufficio.».

14. Dopo il terzo comma dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«Il presidente, i componenti del consiglio e i funzionari dell'ISVAP nell'esercizio delle funzioni sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio. Il trattamento dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, è consentito per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo.

All'ISVAP non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, salvo quanto previsto dal presente comma. Fatta salva la riserva al presidente e all'organo collegiale di adottare i provvedimenti nelle materie di propria competenza, per garantire la responsabilità e l'autonomia nello svolgimento delle procedure istruttorie, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione, attribuite ai dirigenti.».

15. Al primo comma dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «di propria iniziativa o» sono abrogate.

16. All'articolo 7-*bis*, comma 3, della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al comma 2, sono stabiliti, sentiti l'ISVAP» sono sostituite dalle seguenti: «Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono stabiliti».

17. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Sono organi dell'ISVAP il presidente e il consiglio.».

18. Agli articoli 11, 13, 14, 19, 20 e 21 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «di amministrazione» sono abrogate.

19. Le lettere *d)* e *i)* del primo comma dell'articolo 14 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituite dalle seguenti:

«*d*) provvede alla gestione delle spese per il funzionamento dell'Istituto nei limiti del contributo determinato ai sensi dell'articolo 25, deliberando le spese di importo superiore all'uno per cento del bilancio preventivo;».

«*i*) esprime parere al presidente in materia di autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa, trasferimenti di portafogli, piani di risanamento e di finanziamento a breve, fusioni, anche mediante incorporazione, di società esercenti imprese sottoposte alla regolazione e al controllo dell'ISVAP, comprese le modalità della fusione e le nuove norme statutarie;».

20. L'articolo 17 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 17 *(Autonomia organizzativa). — 1.* L'ISVAP delibera le norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento e il personale dell'Istituto alle cui spese provvede con autonoma gestione, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 23 della presente legge.».

21. Al primo comma dell'articolo 19 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: «personale» sono inserite le seguenti: «, che non può eccedere le quattrocento unità,».

22. Il secondo comma dell'articolo 20 della legge 12 agosto 1982, n. 576, è sostituito dal seguente:

«Il personale in servizio, anche se in forza di contratto a tempo determinato, non può assumere altro impiego né esercitare altra attività professionale, commerciale o industriale né assumere incarichi di qualunque genere nelle imprese del settore. La violazione di tali divieti costituisce causa di decadenza dall'impiego ed è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa prevista dalla legge.».

23. Il primo e il secondo comma dell'articolo 21 della legge 12 agosto 1982, n. 576, sono sostituiti dai seguenti:

«L'assunzione del personale è effettuata mediante pubblico concorso per titoli ed esami.

L'ISVAP può organizzare, secondo modalità determinate dal consiglio, corsi di formazione e aggiornamento professionale in materia assicurativa.».

24. Al terzo comma dell'articolo 21 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogate le seguenti parole: «e sono presiedute dal vice direttore generale o da un suo delegato».

25. Al quarto comma dell'articolo 21 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, la parola «dieci» è sostituita dalla parola «venti» e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Il presidente dell'ISVAP può stipulare, previo parere favorevole del consiglio, contratti di lavoro a tempo determinato, disciplinati dalle norme di diritto privato e rinnovabili più volte, con i dipendenti di cui al presente comma, nel limite massimo di dieci unità, ove essi abbiano effettivamente svolto funzioni dirigenziali nell'Istituto e abbiano lavorato alle sue dipendenze senza soluzione di continuità per almeno un quinquennio.».

26. Il secondo comma dell'articolo 25 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dai seguenti:

«Il contributo è versato direttamente all'ISVAP, entro il 31 luglio di ogni anno, nella misura e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze emanato, sentito l'ISVAP, entro il 30 giugno.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad adeguare il contributo in relazione agli oneri atti a coprire le effettive spese di funzionamento dell'ISVAP.

Le somme di cui al comma 2, per la parte eventualmente non utilizzata dall'ISVAP, confluiscono nell'avanzo di amministrazione di cui si tiene conto per la determinazione del contributo di cui al comma 2 per il periodo successivo.».

Art. 5.

Abrogazione di norme

1. Gli articoli 13, 14, 15 e 16 della legge 7 febbraio 1979, n. 48, gli articoli 1, 4, secondo comma, lettere *f), g)* e *h),* 12, 14, terzo comma, 15, 16, 18, 22, 24, 26, 27 e 28 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, gli articoli 9, primo comma, terzo e quarto periodo, e 12 della legge 28 novembre 1984, n. 792, gli articoli 7, 8 e 9 della legge 17 febbraio 1992, n. 166, l'articolo 2, comma 3, lettera *b),* del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, nonché gli articoli 51, comma 3, e 52, commi 2 e 3, 66, commi 2 e 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e gli articoli 62, comma 3, 63, commi 2 e 3, e 77, commi 2 e 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, sono abrogati. E' altresì abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 delle Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per il tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 15 marzo 1997, n. 59 (pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* del 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario), concerne la «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»; in particolare il testo degli articoli 11 e 14 e il seguente:

«Art. 11. — 1. Il Governo è delegato ad emanare entro il 31 luglio 1998, uno o più decreti legislativi diretti:

a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;

b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, nonché gli enti privati, controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;

c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso.

2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'articolo 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti principi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 marzo 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti, generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera *a)*, l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificita tecnica;

c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;

d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;

e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;

i) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;

g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera *a)*, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso, procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti;

h) prevedere procedure di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;

i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.

5. Il termine di cui all'articolo 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riaperto fino al 31 luglio 1997.

6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera *e)* le parole: «ai dirigenti generali ed equiparati» sono soppresse alla lettera *i)* le parole: «prevedere che nei limiti di cui alla lettera *h)* la contrattazione sia nazionale e decentrata» sono sostituite dalle seguenti: «prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato»; la lettera *q)* e abrogata; alla lettera *t)* dopo le parole: «concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le seguenti: «, da espletarsi a livello regionale,».

7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando di concorso».

«Art. 14. — 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 11, il Governo perseguirà l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi e si atterrà, oltreché ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) fusione o soppressione di enti con finalità omologhe o complementari, trasformazione di enti per i quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica, ovvero in struttura di università, con il consenso della medesima, ovvero liquidazione degli enti inutili; per i casi di cui alla presente lettera il Governo e tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera *s)*, in carico ai suddetti enti;

b) trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonché di altri enti per il cui funzionamento non e necessaria la personalità di diritto pubblico, trasformazione in ente pubblico economico o in società di diritto privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui alla presente lettera il Governo e tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera *s)*, in carico ai suddetti enti;

c) omogeneità di organizzazione per enti omologhi di comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli organi statutari, e riduzione funzionale del numero di componenti degli organi collegiali;

d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale, con esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento degli enti;

e) contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo di contraenti ovvero di organi in analogia a quanto previsto dall'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) programmazione atta a favorire la mobilità e l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche».

— La legge 12 agosto 1982, n. 576 (pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* del 20 agosto 1982, n. 229), concerne la «Riforma della vigilanza sulle assicurazioni».

— La legge 9 gennaio 1991, n. 20 (pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* del 22 gennaio 1991, n. 18), concerne «Integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, forme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 18 giugno 1994, n. 141, supplemento ordinario), concerne il «Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

— Il decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 28 marzo 1995, n. 73), e convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186 (pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* del 23 maggio 1995, n. 118), concerne «Misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale in materia di pubblico impiego»; in particolare il testo dell'art. 9 è il seguente:

«Art. 9. — 1. I miglioramenti economici e gli altri benefici previsti dalle disposizioni di cui al presente decreto non si estendono ai dipendenti dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), i quali restano assoggettati in via esclusiva alle norme della legge 12 agosto 1982, n. 576, come modificata dalla legge 9 gennaio 1991, n. 20, dal decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49, e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, per quanto attiene al trattamento giuridico ed economico ed ai fini della rideterminazione della struttura dei servizi e della dotazione organica dell'Istituto.

2. È fatto salvo l'obbligo di verifica dei carichi di lavoro con cadenza biennale, successivamente alla scadenza del 30 giugno 1995, come previsto dall'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai fini dell'applicazione della disciplina stabilita dall'articolo 22, commi 15, 16, 17, 18 e 19, della legge 23 dicembre 1994, n. 724».

— Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 18 maggio 1995, n. 114, supplemento ordinario), concerne la «Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita».

— Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 18 maggio 1995, n. 114, supplemento ordinario), concerne la «Attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita».

Note all'art. 1:

— La legge 7 febbraio 1979, n. 48 (pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* del 19 febbraio 1979, n. 49), concerne l'«Istituzione e il funzionamento dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione».

— La legge 28 novembre 1984, n. 792 (pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* del 29 novembre 1984, n. 329), concerne l'«Istituzione e funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione».

— La legge 17 febbraio 1992, n. 166 (pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* del 27 febbraio 1992, n. 48), concerne l'«Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi».

— Il testo dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, recante: «Misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego», convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186, è riportato nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 18 maggio 1995, n. 114, supplemento ordinario) concerne «Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita», in particolare il testo dell'art. 54 è il seguente:

«Art. 54 (*Decadenza dall'autorizzazione*). — 1. Oltre che nei casi previsti dall'art. 19 l'impresa decade dall'autorizzazione rilasciatale ai sensi dell'art. 7 quando si verifichi una delle seguenti situazioni:

a) vi rinunci espressamente;

b) cessi di esercitare la propria attività per un periodo superiore a sei mesi, se la cessazione dell'attività riguarda soltanto alcuni dei rami autorizzati la decadenza concerne esclusivamente detti rami;

c) si ponga volontariamente in liquidazione;

d) ne sia dichiarato lo stato di insolvenza dall'autorità giudiziaria;

e) venga assoggettata a liquidazione coatta;

f) trasferisca totalmente il proprio portafoglio.

2. Per la dichiarazione dello stato di insolvenza delle società di cui al titolo II, nei casi previsti dagli articoli 195 e 202 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, deve essere sentito preventivamente l'ISVAP. Alle stesse società non si applicano le disposizioni relative al concordato preventivo ed all'amministrazione controllata.

3. La decadenza è dichiarata dall'ISVAP con provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

— Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 18 maggio 1995, n. 114, supplemento ordinario) concerne «Attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita», in particolare il testo dell'art. 65 è il seguente:

«Art. 65 (*Decadenza dall'autorizzazione*). — 1. Oltre che nei casi previsti dall'art. 19, l'impresa decade dall'autorizzazione rilasciatale ai sensi dell'art. 9 quando si verifichi una delle seguenti situazioni:

a) vi rinunci espressamente;

b) cessi di esercitare totalmente la propria attività per un periodo superiore a sei mesi; se la cessazione dell'attività riguarda soltanto alcuni dei rami autorizzati, la decadenza concerne esclusivamente detti rami;

c) si ponga volontariamente in liquidazione;

d) ne sia dichiarato lo stato di insolvenza dall'autorità giudiziaria;

e) venga assoggettata a liquidazione coatta amministrativa;

f) trasferisca totalmente il proprio portafoglio.

2. Per la dichiarazione dello stato di insolvenza delle società di cui al titolo II nei casi previsti dagli articoli 195 e 202 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, deve essere sentito preventivamente l'ISVAP.

3. La decadenza è dichiarata con provdimento dell'ISVAP da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

Note all'art. 4:

— La legge 9 gennaio 1991, n. 20 (pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* del 22 gennaio 1991, n. 18), concerne «Interazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi»; in particolare i testi degli articoli 6 e 7, come modificati dal presente decreto legislativo, sono i seguenti:

«Art. 6 (*Poteri attribuiti all'ISVAP*). — 1. Qualora la partecipazione di imprese o enti assicurativi comporti il controllo della società partecipata e questa eserciti attività non connessa con quella assicurativa, l'ISVAP ordina che la stessa sia opportunamente ridotta, in ogni caso al di sotto del limite del controllo, assegnando a tal fine il termine più breve perché l'operazione possa aver luogo senza ingiustificato pregiudizio per l'impresa o l'ente assicurativo.

2. Nel caso in cui l'impresa o l'ente non ottemperi all'ordine, l'ISVAP propone la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e quelle di cui all'articolo 4 della legge 12 agosto 1992, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, trovano applicazione anche nei casi in cui, pur svolgendo la società controllata attività connessa con l'attività assicurativa, dalla partecipazione stessa possa derivare una situazione di grave pericolo per la stabilità dell'impresa o dell'ente assicurativo.

4. Per la partecipazione che non comporti il controllo della società partecipata, l'ISVAP, qualora accerti che la stessa determina grave pericolo per la stabilità dell'impresa o dell'ente assicurativo, avuto riguardo alla natura dell'attività svolta dalla società partecipata alla dimensione dell'investimento in relazione al patrimonio libero dell'impresa o dell'ente assicurativi e all'andamento gestionale della società partecipata, ordina che la partecipazione stessa sia ridotta

entro limiti tali da eliminare detto pericolo. L'ISVAP assegna a tal fine il termine più breve perché l'operazione possa aver luogo senza ingiustificato pregiudizio per l'impresa o l'ente assicurativo.

5. La mancata ottemperanza all'ordine di cui al comma 4 comporta l'esclusione della parte dell'investimento non riconosciuta dagli elementi costitutivi del margine di solvibilità dell'impresa o dell'ente assicurativo.

«Art. 7 (*Obbligo di redazione del bilancio consolidato*). — 1. Le imprese e gli enti assicurativi aventi sede nel territorio dello Stato sono tenuti alla redazione di bilanci consolidati di gruppo.

2. *A integrazione di quanto disposto dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, l'ISVAP stabilisce in via generale criteri, modalita e vincoli, coerenti con gli indirizzi della propria attività di regolazione del settore assicurativo, per l'applicazione della norma di cui al comma 1».*

— Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1997, n. 143, supplemento ordinario), concerne l'«Attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione».

— La legge 28 novembre 1984, n. 792 (pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* del 29 novembre 1984, n 329), concerne l'«Istituzione e funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione»; in particolare il testo dell'art. 8, come modificato dal presente decreto legislativo, è il seguente:

«Art. 8 (*Condizioni comuni per l'esercizio dell'attività di mediatore*). — I mediatori di assicurazione o di riassicurazione sono tenuti a trasmettere alla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il rendiconto complessivo annuale dei contratti mediati, raggruppati per i singoli mandanti della mediazione e per imprese cui competono le coperture assicurative.

Se trattasi di società il bilancio deve essere trasmesso al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo essere stato assoggettato alla revisione contabile qualora le provvigioni annualmente liquidate siano superiori a lire tremila milioni.

I mediatori di assicurazione o riassicurazione che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo debbono, entro due anni dalla comunicazione dell'iscrizione e, successivamente, ogni anno, dimostrare:

a) di aver effettuato le mediazioni in misura sufficientemente diversificata tra più imprese di assicurazione e riassicurazione e in particolare che i premi versati ad un unico gruppo assicurativo o riassicurativo non siano superiori alla quota determinata in via generale dall'ISVAP, dell'importo complessivo dei premi dei contratti di assicurazione acquisiti in ciascun biennio;

b) che il portafoglio mediato non derivi da meno di dieci fonti di affari che non appartengano allo stesso gruppo finanziario;

c) che i premi risultanti dai contratti riguardanti le fonti di affari che appartengono allo stesso gruppo finanziario non siano superiori al 50 per cento dell'importo complessivo dei premi dei contratti di assicurazione mediati in un biennio.

Sono considerati appartenenti allo stesso gruppo finanziario le società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

Qualora una delle condizioni di cui alle precedenti lettere *a), b)* e *c)* non venga rispettata, la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato intima al mediatore di ottemperarvi non oltre il termine dell'esercizio successivo. Ove il mediatore non ottemperi si procede alla cancellazione dall'albo.

Le società sono tenute a comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le eventuali variazioni dei soggetti di cui all'art. 5, primo comma, lettere *c)* e *d)*, entro e non oltre due mesi dall'avenuta variazione.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha facoltà di proporre accertamenti presso gli uffici dei mediatori e, se trattasi di società, presso la sede legale delle stesse, per controllare l'adempimento e l'osservanza delle disposizioni stabilite dalla presente legge».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 18 giugno 1994, n. 141, supplemento ordinario), concerne il «Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato»; in particolare il testo dell'art. 2, come modificato dal presente decreto legislativo, è il seguente:

«Art. 2 (*Trasferimento di competenza*). — 1. *Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato esercita la vigilanza sulla Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. (Consap). All'ISVAP sono trasferite le funzioni e le competenze già attribuite al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia assicurativa.*

2. Tutte le attività di controllo e vigilanza in materia di assicurazioni private ed interesse collettivo, non previste dal precedente comma e in precedenza esercitate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono trasferite all'ISVAP, che le esercita in piena autonomia giuridica, patrimoniale, contabile, organizzativa e gestionale e nel rispetto esclusivo del proprio ordinamento, come definito dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. L'ISVAP adotta i provvedimenti relativi al comma 2 del presente art.; provvede in particolare:

a) ad autorizzare le imprese all'esercizio dell'attività assicurativa, nonché a svolgere tutte le attività connesse al rilascio di tale autorizzazione;

c) a nominare il commissario per il compimento di singoli atti di cui all'art. 6-*bis* della legge 12 agosto 1982, n. 576;

d) ad approvare, nel caso di fusione, anche mediante incorporazione, di società esercenti imprese sottoposte alla vigilanza e controllo dell'ISVAP, le modalità della fusione e le nuove norme statutarie».

— La legge 12 agosto 1982, n. 576 (pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* del 20 agosto 1982, n. 229), concerne la «Riforma della vigilanza sulle assicurazioni»; in particolare il testo dell'art. 4, come modificato dal presente decreto legislativo, è il seguente:

«Art. 4 (*Funzioni dell'ISVAP*). — 1. L'ISVAP, *in conformità alla normativa dell'Unione europea in materia assicurativa e nell'ambito delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo,* svolge le funzioni di vigilanza di cui al testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, ed alle leggi e regolamenti in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo nei confronti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni delle imprese nazionali ed estere, comunque denominate e costituite, che esercitano nel territorio della Repubblica attività di assicurazione e di riassicurazione in qualsiasi ramo e in qualsiasi forma, operazioni di capitalizzazione ed attività a queste assimilate, nonché degli altri enti comunque soggetti alle disposizioni che disciplinano l'esercizio dell'attività assicurativa *anche nel caso di enti ed organizzazioni che in forma singola, associata o consortile svolgano funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione, limitatamente ai profili assicurativi.* A tal fine provvede:

a) al controllo sulla loro gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale;

b) all'esame alla verifica dei bilanci;

c) alla vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti da parte, degli operatori del mercato assicurativo, compresi gli agenti e i mediatori di assicurazione e riassicurazione;

c-bis) *alla adozione di ogni provvedimento ritenuto utile o necessario alla tutela delle imprese e degli utenti.*

2. Compete altresì all'ISVAP:

a) compiere tutte le attività necessarie per la conoscenza del mercato assicurativo, comprese quelle di indagine statistica e di raccolta di elementi per l'elaborazione delle politiche assicurative, con

particolare riguardo all'andamento dei mercati internazionali e comunitario, nonché all'evoluzione, alla prevenzione e alla copertura dei rischi, ed al problema degli investimenti;

b) procedere alla rilevazione ed acquisizione dei dati e degli elementi necessari alla formazione ed al controllo delle tariffe ed all'esame delle condizioni di polizza;

i) promuovere tutte le forme di collaborazione ritenute necessarie con gli altri organi di controllo dei Paesi della Comunità economica europea al fine di rendere organica la vigilanza dell'attività assicurativa esercitata in libera prestazione dei servizi sia da parte di imprese estere nel territorio nazionale sia da parte di imprese nazionali nel territorio degli altri Stati membri.

3. *L'ISVAP svolge attività consultiva e di segnalazione nei confronti del Parlamento e del Governo, nell'ambito delle competenze per la regolazione e il controllo del settore assicurativo.*

4. Restano salvi i poteri in materia spettanti alle regioni a statuto speciale nonché i poteri di ispezione e di controllo attribuiti dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, alla Commissione nazionale per le società e la borsa sulle società con azioni quotate in borsa.

5. *Ferma restando la competenza propria del Governo, ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni l'ISVAP intrattiene i rapporti con i competenti organi dell'Unione europea.*

6. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, formulata successivamente agli adempimenti di cui all'art. 18, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, applica le sanzioni con provvedimento motivato*».

— Il testo dell'art. 5 della legge n. 576/1982, come modificato dal presente decreto legislativo, è il seguente:

«Art. 5 (*Poteri dell'ISVAP*). — 1. Per l'esercizio delle proprie funzioni l'ISVAP *in particolare* può:

a) richiedere notizie, informazioni e collaborazione a tutte le pubbliche amministrazioni;

b) richiedere agli enti e alle imprese di cui al primo comma dell'art. 4 la comunicazione di dati, elementi e notizie; disporre nei loro confronti ispezioni ed ogni altra indagine, esercitando le funzioni ed avvalendosi dei poteri attribuiti dalle leggi e dai regolamenti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; e convocarne i rappresentanti legali, il direttore generale ed il presidente del collegio sindacale, nonché, ove occorra, i rappresentanti della società di revisione incaricata di certificare il bilancio;

c) ordinare la convocazione delle assemblee dei soci nonché dei consigli di amministrazione e degli altri organi amministrativi degli enti e delle imprese sottoposti alla sua vigilanza per sottoporre al loro esame i provvedimenti necessari per renderne la gestione conforme a legge, e provvedere direttamente a tali convocazioni, a spese degli enti e delle imprese, quando gli organi competenti non vi abbiano ottemperato;

d) avvalersi dei servizi del conto consortile di cui all'articolo 14 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, e del Fondo di garanzia per le vittime della strada gestiti dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, i quali sono tenuti a presentare ad esso relazioni annuali sulla propria attività;

e) richiedere all'Istituto nazionale delle assicurazioni risultati e specifiche elaborazioni relativi alle cessioni legali di cui all'articolo 23 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni;

f) anche avvalendosi della collaborazione della Commissione nazionale per le società e la borsa di cui alla legge 7 giugno 1974, n. 216, verificare ogni interrelazione finanziaria con società controllanti, controllate e collegate di società esercenti alcuna delle attività di cui al primo comma dell'art. 4;

g) esperire accertamenti sull'eventuale acquisto, anche per effetto di opzione, di azioni delle stesse società da parte di persone o di gruppi già coinvolti in gestioni gravemente deficitarie o in società poste in liquidazione coatta amministrativa anche mediante richiesta di notizie alle società fiduciarie agli agenti di cambio o ad ogni altro soggetto.

2. I dati, le notizie e le informazioni acquisiti dall'ISVAP nell'esercizio delle sue attribuzioni sono tutelati dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. *La Banca d'Italia, la Consob, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità delle comunicazioni non possono opporre all'ISVAP il segreto d'ufficio.* Il segreto d'ufficio non può essere opposto altresì nei confronti dei due rami del Parlamento che acquisiscono i dati, le notizie e le informazioni secondo le competenze e le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti.

3. Gli amministratori, i sindaci o revisori e i direttori generali degli enti e delle imprese di cui al primo comma dell'articolo 4 che non ottemperano alle richieste e non si uniformano alle prescrizioni deII'ISVAP, sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 40 milioni.

4. *Il presidente, i componenti del consiglio e i funzionari dell'ISVAP nell'esercizio delle funzioni sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio. Il trattamento dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, è consentito per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo.*

5. *All'ISVAP non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, salvo quanto previsto dal presente comma. Fatta salva la riserva al presidente e all'organo collegiale di adottare i provvedimenti nelle materie di propria competenza, per garantire la responsabilità e l'autonomia nello svolgimento delle procedure istruttorie, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione, attribuite ai dirigenti».*

— Il testo degli articoli 7 e 7-*bis* della legge n. 576/1982, come modificati dal presente decreto legislativo, è il seguente:

«Art. 7 *(Amministrazione straordinaria).* — 1. Nei casi di gravi irregolarità nell'amministrazione, di gravi violazioni delle norme legali, regolamentari o statutarie, oppure di grave e persistente inosservanza delle disposizioni impartite dalle autorità preposte alla vigilanza, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche tenuto conto della situazione patrimoniale dell'impresa, su proposta dell'ISVAP, con proprio decreto e sentita la commissione consultiva di cui agli articoli 76 e seguenti del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, può disporre lo scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari degli enti e delle imprese di cui all'articolo 4, primo comma.

2. Lo scioglimento deve, in ogni caso, essere preceduto dalla contestazione da parte del Ministro, ove non vi abbia già provveduto l'ISVAP, degli addebiti ai legali rappresentanti dell'ente o dell'impresa e può essere disposto solo decorso inutilmente il termine contestualmente assegnato per far cessare i fatti addebitati e rimuoverne gli effetti.

3. L'ISVAP nomina uno o più commissari straordinari per l'amministrazione dell'ente o dell'impresa e un comitato di sorveglianza composto da un presidente e da due a quattro membri.

4. Col provvedimento di nomina, o successivamente, viene determinato il compenso per i commissari, i membri del comitato di sorveglianza ed il suo presidente. Il compenso è a carico dell'ente o dell'impresa.

5. Gli organi amministrativi disciolti devono redigere l'inventario ed il rendiconto dalla data di chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato; l'inventario e il rendiconto, corredati da

una relazione del collegio sindacale disciolto e certificati dell'ISVAP, devono essere presentati al commissario entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1.

6. Il comitato di sorveglianza sostituisce in tutte le sue funzioni il disciolto collegio sindacale; delibera a maggioranza e in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

7. Sono attribuiti al commissario straordinario tutti i poteri dei disciolti organi amministrativi. Quando i commissari siano più d'uno, deliberano a maggioranza; se sono due, deliberano all'unanimità; la rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio dell'ente o dell'impresa spetta a due di essi, con firma congiunta.

8. Durante la gestione straordinaria sono sospese le funzioni proprie dell'assemblea dei soci.

9. Il commissario, ove lo ritenga necessario e previa autorizzazione dell'ISVAP, può convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci.

10. Il commissario:

a) propone, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'ISVAP, l'azione di responsabilità contro i membri dell'organo amministrativo e sindacale dell'ente o dell'impresa;

b) riferisce trimestralmente all'ISVAP sull'andamento della gestione, sulla situazione e sulle esigenze dell'ente o dell'impresa e comunica immediatamente all'ISVAP il verificarsi delle condizioni che impediscono l'utile prosecuzione della gestione; ogni relazione del commissario deve essere accompagnata da motivato parere del comitato di sorveglianza;

c) trasmette immediatamente all'ISVAP, unitamente ad una propria dettagliata valutazione ed al parere del comitato di sorveglianza, ogni proposta ricevuta in ordine al risanamento o al riassetto aziendale;

d) promuove, non appena si siano verificati i presupposti e previa autorizzazione dell'ISVAP, la ricostituzione degli organi amministrativi e sindacali ordinari.

11. La gestione straordinaria ha la durata massima di un anno; su motivata richiesta del commissario e con il parere del comitato di sorveglianza, possono essere concesse proroghe dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base di una relazione motivata dell'ISVAP e sentita la commissione consultiva di cui all'articolo 76 e seguenti del citato testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 1959, per un periodo complessivo non superiore a dodici mesi.

12. La chiusura dell'esercizio in corso alla data di inizio della gestione straordinaria è protratta, a tutti gli effetti di legge, fino al termine della gestione stessa.

13. I decreti ministeriali di inizio e di cessazione della gestione straordinaria devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.* Il decreto di cessazione è adottato sulla base di motivate proposte dell'ISVAP e previa verifica della ricostituzione degli organi societari.

14. Al termine della gestione straordinaria:

a) il commissario redige il bilancio ed il conto dei profitti e delle perdite e li presenta, unitamente alla relazione del comitato di sorveglianza, entro sei mesi all'ISVAP per l'approvazione;

b) il commissario ed il comitato di sorveglianza redigono separati rapporti sull'attività svolta e li rimettono all'ISVAP;

c) il commissario redige l'inventario ed il rendiconto dalla data di inizio della gestione; l'inventario e il rendiconto, corredati da una relazione del comitato di sorveglianza, devono essere presentati agli organi amministrarivi ordinari entro tre mesi dalla chiusura della gestione.

15. Le contestazioni sul rendiconto del commissario debbono, a pena di decadenza, essere comunicate all'ISVAP entro sessanta giorni dalla sua presentazione. L'azione di responsabilità contro il commissario deve essere promossa entro il termine di prescrizione di due anni dalla data della pubblicazione del decreto di cessazione della gestione straordinaria.

16. Le azioni di responsabilità promosse dal commissario debbono essere proseguite dagli organi amministrativi ordinari, i quali sono tenuti a presentare all'ISVAP, entro il 31 dicembre di ogni anno, un rapporto sullo stato dei relativi procedimenti».

«Art. 7-*bis (Finanziamenti ad imprese in crisi).* — 1. In attesa della ridefinizione degli strumenti di intervento per le imprese di assicurazione in crisi, il commissario straordinario di impresa di assicurazioni esercente l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, accertata la situazione patrimoniale, finanziaria e tecnico-commerciale dell'impresa, qualora ritenga che sussistano le condizioni per procedere al risanamento della medesima, può presentare al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, per conoscenza, all'ISVAP, motivata richiesta per la concessione di un finanziamento da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo" deve essere corredata del parere favorevole del comitato di sorveglianza di cui all'articolo 7, comma 3.

2. Il finanziamento è concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato su conforme parere dell'ISVAP nel limite massimo del 70 per cento dell'importo delle riserve tecniche dell'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa in amministrazione straordinaria. Tale limite non può in ogni caso superare l'ammontare dei risarcimenti dovuti dall'impresa per sinistri avvenuti anteriormente alla data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria. Con lo stesso decreto sono stabiliti i tempi per l'erogazione del finanziamento, che deve essere utilizzato esclusivamente per il pagamento dei danni provocati dagli assicurati per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore per i quali è obbligatoria l'assicurazione.

3. *Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono stabiliti* le condizioni e i tempi per la restituzione all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonorna del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", del finanziamento concesso a norma del medesimo comma 2, nonché la misura degli interessi in base a un tasso corrispondente al tasso ufficiale di sconto, maggiorato del margine di intermediazione, non superiore all'1,50 per cento.

4. Il finanziamento concesso a norma del comma 2 costituisce credito privilegiato, con preferenza assoluta su ogni altro credito, ivi compresi quelli pignorarizi e ipotecari, anche nell'ambito delle procedure concorsuali.

5. L'applicazione delle procedure di cui al presente articolo in nessun caso può concorrere a determinare l'aumento del contributo dovuto al "Fondo di garanzia per le vittime della strada".

6. finanziamento previsto dai comma 2 deve essere assistito dalla costituzione in pegno delle azioni emesse dalla società anche a seguito di aumento di capitale. L'alienazione delle azioni segue la procedura fissata all'ultimo comma dell'articolo 2795 del codice civile.

7. Qualora l'amministrazione straordinaria abbia termine in conseguenza dell'acquisto della maggioranza delle azioni dell'impresa da parte di un soggetto diverso da quello o da quelli che controllavano la società al momento dell'adozione del provvedimento di amministrazione straordinaria, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, sentiti l'ISVAP e la commissione di cui al comma 2, stabilire modalità particolari esclusivamente per quanto riguarda i tempi di restituzione del finanziamento concesso a norma del medesimo comma 2, maggiorato degli interessi di cui al comma 3».

— Il testo dell'art. 9 della legge n. 576/1982, come modificato dal presente decreto legislativo, e il seguente:

«Art. 9 (Organi dell'ISVAP). —1. *Sono organi dell'ISVAP il presidente e il consiglio».*

— Il testo dell'art. 11 della legge n. 576/1982, come modificato dal presente decreto legislativo, è il seguente:

«Art. 11 *(Consiglio)*. — 1. Il consiglio è costituito da sei componenti, oltre al presidente dell'Istituto.

2. I componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; durano in carica quattro anni e possono essere confermati per non più di due volte. Essi devono essere scelti fra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di provata competenza nelle materie tecniche o giuridiche interessanti le attività assicurative e finanziarie.

3. I componenti del consiglio non possono esercitare alcuna attività, remunerata o gratuita, in favore degli enti e delle imprese di cui all'articolo 4 o di enti e società con essi comunque collegati.

4. Ai componenti del consiglio compete una indennità nella misura stabilita con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Essi decadono dall'incarico nel caso di assenza non giustificata a due riunioni consecutive.

5. Per la validità delle riunioni e sufficiente la presenza della metà dei componenti del consiglio.

6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

7. Alle riunioni del consiglio partecipa con voto consultivo il vice direttore generale».

— Il testo dell'art. 13 della legge n. 576/1982, come modificato dal presente decreto legislativo, è il seguente:

«Art. 13 *(Attribuzioni del presidente)*. — 1. Il presidente rappresenta l'ISVAP e ne è il direttore generale; convoca e presiede il consiglio e ne attua le deliberazioni; sovraintende alla gestione del personale; predispone la relazione annuale sull'attività svolta dall'Istituto da allegarsi al bilancio consuntivo; esercita ogni altro potere non espressamente attribuito dalla presente legge agli altri organi dell'Istituto».

— Il testo dell'art. 14 della legge n. 576/1982, come modificato dal presente decreto legislativo, è il seguente:

«Art. 14 *(Attribuzioni del consiglio)*. — 1. Il consiglio:

a) delibera lo statuto e le norme generali concernenti l'organizzazione ed il flinzionamento dell'Istituto nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;

b) approva entro il 31 marzo di ciascun anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente e il rapporto annuale sull'attività svolta dall'Istituto;

c) approva entro il 30 settembre di ciascun anno il bilancio preventivo delle spese da sostenersi nell'anno successivo;

d) *provvede alla gestione delle spese per il funzionamento dell'Istituto nei limiti del contributo determinato ai sensi dell'articolo 25, deliberando le spese di importo superiore all'uno per cento del bilancio preventivo;*

e) indice i concorsi per l'assunzione del personale, stabilendo i titoli di studio per l'accesso alle diverse carriere, le materie oggetto delle prove di esame scritte ed orali, nonché il numero delle prove scritte, ed indicando i titoli di merito ed i criteri per la loro valutazione;

f) delibera l'assunzione e la progressione in carriera del personale compreso il vice direttore generale;

g) adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti del vice direttore generale, dei dirigenti e degli ispettori;

h) dispone la risoluzione del rapporto di impiego nei confronti del personale di qualunque categoria;

i) *esprime parere al presidente in materia di autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa, trasferimenti di portafogli, piani di risanemento e finanzimenti a breve, fusioni, anche mediante incorporazione, di società esercenti imprese sottoposte alla regolazione e al controllo dell'ISVAP, comprese le modalità della fusione e le nuove norme statutarie;*

l) propone l'adozione dei provvedimenti sanzionatori concernenti l'esercizio dell'attività delle imprese, ivi compreso quello relativo all'assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa;

m) emana le istruzioni di carattere generale concernenti l'attività degli ispettori;

n) segnala al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato eventuali proposte di modifica di leggi, regolamenti ed atti amministrativi generali relativi all'esercizio dell'attività assicurativa.

2. L'esercizio delle attribuzioni del consiglio di amministrazione, ad eccezione di quelle di cui alle lettere *a), b), c), d), g), h)* ed *m)* del primo comma, può essere delegato al presidente».

— Il testo dell'art. 19 della legge n. 576/1982, come modificato dal presente decreto legislativo, è il seguente:

«Art. 19 *(Ruolo organico)*. — 1. La tabella organica del personale *che non può eccedere le quattrocento unità* è allegata al bilancio preventivo ed è approvata dal consiglio di amministrazione con la stessa delibera di cui all'articolo 14, primo comma, lettera *c)*».

— Il testo dell'art. 20 della legge n. 576/1982, come modificato dal presente decreto legislativo, è il seguente:

«Art. 20 *(Trattamento giuridico ed economico del personale)*. — 1. Il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti dell'ISVAP, compreso il vice direttore generale, e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti dal consiglio con proprio regolamento, con riferimento ai criteri fissati dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel settore assicurativo, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'ISVAP.

2. *Il personale in servizio, anche se in forza di contratto a tempo determinato, non può assumere altro impiego né esercitare altra attività professionale, commerciale o industriale né assumere incarichi di qualunque genere nelle imprese del settore. La violazione di tali divieti costituisce causa di decadenza dall'impieo ed è punita, ove il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa prevista dalla legge.*

3. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali. Essi hanno l'obbligo di riferire tutte le irregolarità constatate, anche se costituenti reato perseguibile d'ufficio, esclusivamente al presidente dell'ISVAP».

— Il testo deIl'art. 21 della legge n. 576/1982, come modificato dal presente decreto legislativo, è il seguente:

«Art. 21 *(Assunzione del personale)*. — 1. *L'assunzione del personale è effettuata mediante pubblico concorso per titoli ed esami.*

2. *L'ISVAP può organizzare, secondo modalità determinate dal consiglio, corsi di formazione e aggiornamento professionale in materia assicurativa.*

3. Le commissioni di esame sono nominate dal consiglio.

4. L'ISVAP, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, fino a un massimo di *venti* unità. *Il presidente dell'ISVAP può stipulare, previo parere favorevole del consiglio, contratti di lavoro a tempo determinato, disciplinato da norme di diritto privato e rinnovabili più volte, con i dipendenti di cui al presente comma, nel limite massimo di dieci unità, ove essi abbiano effettivamente svolto funzioni dirigenziali nell'Istituto e abbiano lavorato alle sue dipendenze senza soluzione di continuità per almeno un quinquennio*».

— Il testo dell'art. 25 della legge n. 576/1982, come modificato dal presente decreto legislativo, è il seguente:

«Art. 25 *(Contributo di vigilanza)*. — 1. La misura massima del contributo di vigilanza di cui all'articolo 67, primo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, rimane determinata al due per mille dei premi incassati in ciascun esercizio.

2. *Il contributo è versato direttamente all'ISVAP, entro il 31 luglio di ogni anno, nella misura e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze emanato, sentito l'ISVAP, entro il 30 giugno. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad adeguare il contributo in relazione agli oneri atti a coprire le effettive spese di funzionamento dell'ISVAP.*

3. *Le somme di cui al comma 2, per la parte eventualmente non utilizzata dall'ISVAP, confluiscono nell'avanzo di amministrazione di cui si tiene conto per la determinazione del contributo di cui al comma 2 per il periodo successivo.*

Note all'art. 5:

— Il testo degli articoli 4 e 14 della legge 12 agosto 1982, n. 576, è riportato nelle note all'art. 4.

— Il testo dell'art. 9 della legge 28 novembre 1984, n. 792, è il seguente:

«Art. 9 *(Sanzioni e radiazione dall'albo).* — Le persone che svolgono l'attività di mediatore di assicurazione o riassicurazione senza essere iscritte all'albo di cui all'articolo 3 o che, essendovi iscritte, operano in violazione delle disposizioni della presente legge sono soggette ad una sanzione amministrativa non inferiore al 5 per cento e non superiore al 20 per cento del premio di ciascun contratto di assicurazione o di riassicurazione mediato in violazione della presente legge. Analoga sanzione viene irrogata alle imprese assicuratrici o riassicuratrici che accettino mediazioni assicurative da soggetti che operino in violazione della presente legge.

Qualora le violazioni poste in essere da soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 3 rivestano carattere di particolare gravità, si procede, secondo i casi, alla irrogazione anche di una delle seguenti sanzioni disciplinari:

a) richiamo:

b) censura;

c) radiazione dall'albo.

Il richiamo consiste in una dichiarazione di biasimo serio; è motivato ed inflitto per lievi trasgressioni. Viene notificato all'iscritto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La censura è disposta per rilevanti manchevolezze. Viene notificata all'iscritto con le stesse modalità del richiamo. Di essa è data comunicazione entro quindici giorni anche alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.

La radiazione determina la decadenza immediata dal diritto di esercitare l'attività di mediatore ed è inflitta per fatti di particolare gravità; di essa e data comunicazione con le stesse modalità di cui al comma precedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio. La radiazione di una società dalla sezione seconda dell'albo comporta l'automatica radiazione dei suoi legali rappresentanti dalla sezione prima dell'albo stesso».

— Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, è riportato nelle note all'art. 4.

— Il testo degli articoli 51, 52 e 66 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 (per l'argomento del decreto v. nelle note all'art. 3), è il seguente:

«Art. 51 *(Violazione delle norme sul margine di solvibilità e sulla quota di garanzia).* — 1. Qualora l'impresa non disponga del margine di solvibilità nella misura necessaria ai sensi dell'art. 35, l'ISVAP invita l'impresa a presentare, entro un termine congruo, un piano di risanamento.

2. Se il margine di solvibilità si riduce al di sotto della quota di garanzia di cui all'art. 36 o se detta quota non è più costituita conformemente alle disposizioni contenute nello stesso articolo, l'ISVAP invita l'impresa a presentare, entro un termine congruo, un piano di finanziamento a breve termine, nel quale debbono essere indicate le misure che l'impresa si propone di adottare per ristabilire la propria situazione finanziana.

4. Qualora il piano di risanamento o il piano di finanziamento concernano una società cooperativa e prevedano un aumento di capitale sociale mediante un aumento del valore nominale delle partecipazioni, con l'obbligo dei soci di coprire tale aumento, ovvero mediante l'emissione di nuove azioni con diritto di opzione per i soci, il limite individuale di sottoscrizione di cui all'art. 11 è elevato fino al doppio. In tal caso, ai fini dell'omologazione della delibera assembleare di aumento di capitale, la società cooperativa è tenuta ad esibire il decreto ministeriale di approvazione del piano di risanamento o del piano di finanziamento.

5. Nel caso previsto dal comma 1, l'ISVAP può vietare, con proprio provvedimento, all'impresa di compiere atti di disposizione sui propri beni localizzati nel territorio della Repubblica. Analogo provvedimento può essere adottato nel caso previsto dal comma 2. In entrambi i predetti casi del provvedimento viene data comunicazione alle autorità di controllo degli altri Stati membri in cui l'impresa opera o possiede beni, alle quali può essere richiesto di adottare analoga misura per i beni dell'impresa localizzati nei rispettivi territori. Nella richiesta vanno precisati gli attivi che debbono costituire oggetto del provvedimento.

6. Il provvedimento di cui al comma 5 deve essere comunicato all'impresa interessata.

7. Per le imprese di cui all'art. 21 che non dispongono del margine di solvibilità nella misura prescritta per ciascuna delle due gestioni, l'ISVAP, in relazione ai piani di cui al presente articolo o all'art. 62 del decreto legislativo danni, può autorizzare il trasferimento di elementi espliciti eccedenti il margine di solvibilità da una gestione all'altra».

«Art. 52 *(Vigilanza sull'esecuzione del piano di risanamento e del piano di finanziamento).* — 1. L'ISVAP può disporre che alle riunioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale e all'assemblea delle società alle quali sia stato richiesto di presentare un piano di risanamento o un piano di finanziamento a breve termine, ai sensi dell'art. 51 del presente decreto, assista un proprio rappresentante per l'esecuzione del piano stesso».

«Art. 66 *(Procedura della liquidazione coatta).* — 1. I provvedimenti di liquidazione coatta delle imprese sono adottati su proposta dell'ISVAP con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Con il decreto con cui dispone la liquidazione coatta dell'impresa, il Ministero dell'industria, deI commercio e dell'artigianato provvede alla nomina di uno o più commissari liquidatori scelti tra un elenco di nominativi indicati dall'ISVAP.

3. I commissari liquidatori assumono l'amministrazione dell'impresa con delle società commerciali, ferma l'osservanza dell'art. 194, comma 2, de regio decreto 16 marzo 1942. n. 267. Le competenze del liquidatore sono poste a carico della liquidazione.

4. La liquidazione si compie sotto la vigilanza dell'ISVAP, il quale, qualora l'impresa operi attraverso proprie sedi secondarie in altri Stati membri, si avvale per la vigilanza anche delle autorità di controllo di questi Stati.

6. Il decreto con cui viene disposta la liquidazione coatta può essere impugnato esclusivamente con ricorso giurisdizionale».

— Il testo degli articoli 62, 63 e 77 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 (per l'argomento del decreto v. nelle note all'art. 3), è il seguente:

«Art. 62 *(Violazione delle norme sul margine di solvibilità e sulla quota di garanzia).* — 1. Qualora l'impresa non disponga del margine di solvibilità nella misura necessaria ai sensi dell'art. 35, l'ISVAP invita l'impresa a presentare, entro un termine congruo, un piano di risanamento.

2. Se il margine di solvibilità si riduce al di sotto della quota di garanzia di cui all'art. 39 o se detta quota non e più costituita conformemente alle disposizioni contenute nello stesso articolo, l'ISVAP invita l'impresa a presentare, entro un termine congruo un piano di finanziamento a breve termine, nel quale debbono essere indicate le misure che l'impresa si propone di adottare per ristabilire la propria situazione finanziaria.

4. Qualora il piano di risanamento o il piano di finanziamento concernano una società cooperativa e prevedano un aumento di capitale sociale mediante un aumento del valore nominale delle partecipazioni, con l'obbligo dei soci di coprire tale aumento, ovvero mediante l'emissione di nuove azioni con diritto di opzione per i soci, il limite individuale di sottoscrizione di cui all'art. 13 e elevato fino al doppio. In tal caso, ai fini dell'omologazione della delibera assembleare di aumento di capitale, la società cooperativa è tenuta ad esibire il decreto ministeriale di approvazione del piano di risanamento o del piano di finanziamento.

5. Nel caso previsto dal comma 1, l'ISVAP, può vietare all'impresa con proprio provvedimento di compiere atti di disposizione sui propri beni localizzati nel territorio della Repubblica. Analogo provvedimento può essere adottato nel caso previsto dal comma 2. In entrambi i predetti casi del provvedimento viene data comunicazione alle autorità di controllo degli altri Stati membri in cui l'impresa opera o possiede beni, alle quali può essere richiesto di adottare analoga misura per i beni dell'impresa localizzati nei rispettivi territori. Nella richiesta vanno precisati gli attivi che debbono costituire oggetto del provvedimento.

6. Il provvedimento di cui al comma 5 deve essere comunicato all'impresa interessata.

7. Per le imprese di cui all'art. 22 che non dispongono del margine di solvibilità nella misura prescritta per ciascuna delle due gestioni, l'ISVAP in relazione ai piani di cui al presente articolo o all'articolo del decreto legislativo vita può autorizzare, il trasferimento di elementi espliciti eccedenti il margine di solvibilità da una gestione all'altra».

«Art. 63 *(Vigilanza sull'esecuzione del piano di risanamento e del piano di finanziamento).* — 1. L'ISVAP può disporre che alle riunioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale e all'assemblea delle società alle quali sia stato richiesto di presentare un piano di risanamento o un piano di finanziamento a breve termine, ai sensi dell'art. 62 del presente decreto, assista un proprio rappresentante per l'esecuzione del piano stesso».

«Art. 77 *(Procedura della liquidazione coatta).* — 1. I provvedimenti di liquidazione coatta delle imprese sono adottati su proposta dell'ISVAP con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. I commissari liquidatori assumono l'amministrazione dell'impresa con i poteri dei liquidatori delle società commerciali, ferma l'osservanza dell'art. 194, comma 2, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Le competenze dei liquidatori sono poste a carico della liquidazione.

4. La liquidazione si compie sotto la vigilanza dell'ISVAP, il quale, qualora l'impresa operi attraverso proprie sedi secondarie in altri Stati membri, si avvale per la vigilanza anche delle autorità di controllo di questi Stati.

6. Il decreto con cui viene disposta la liquidazione coatta può essere impugnato esclusivamente con ricorso giurisdizionale».

98G0425

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 20 ottobre 1998.

Ulteriori disposizioni per gli interventi conseguenti all'evento sismico del giorno 27 aprile 1996 che ha colpito i comuni di San Demetrio Corone, Roggiano Gravina, Rose, San Cosmo Albanese, San Giorgio Albanese, Santa Sofia d'Epiro e Vaccarizzo Albanese in provincia di Cosenza. (Ordinanza n. 2874).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 agosto 1997, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei comuni di San Demetrio Corone, Roggiano Gravina, Rose, San Cosmo Albanese, San Giorgio Albanese, Santa Sofia d'Epiro e Vaccarizzo Albanese in provincia di Cosenza colpiti dall'evento sismico del 27 aprile 1996;

Vista l'ordinanza n. 2702 del 29 ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 7 novembre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2738 del 27 gennaio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n.33 del 10 febbraio 1998;

Vista l'ordinanza n. 2763 del 14 marzo 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 1998;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 agosto 1998 che proroga la dichiarazione dello stato di emergenza nei sopracitati comuni;

Ravvisata la necessità di disporre opportune modifiche alle procedure di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 2702 del 29 ottobre 1997;

Vista la proposta effettuata dalla commissione, di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 2702 del 29 ottobre 1997, di modificare le modalità di erogazione del finanziamento previsto per ciascun comune;

Ritenuto di dover accogliere la predetta proposta;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. All'art. 1 dell'ordinanza n. 2702 del 29 ottobre 1997 il comma 2 è sostituito dal seguente comma:

«2. All'attuazione degli interventi provvedono i sindaci dei predetti comuni sulla base di un programma d'interventi dagli stessi predisposto, avvalendosi degli uffici comunali competenti, ed approvato dal consigIio comunale.

Il predetto programma deve essere sottoposto al Dipartimento della protezione civile entro novanta giorni dalla data della presente ordinanza, per il parere della commissione di cui al successivo art. 7».

Art. 2.

1. I sindaci sulla base delle prescrizioni tecniche generali elaborate dalla commissione di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 2702 del 29 ottobre 1997 e del programma di cui all'art. 1, comma 2, elaborano i progetti esecutivi degli interventi e li trasmettono, entro quarantacinque giorni dalla ricezione del parere, al Dipartimento della protezione civile che effettua la presa d'atto entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento degli elaborati, sentita la citata commissione.

Art. 3.

1. Alla erogazione del finanziamento relativo a ciascun intervento derivante dalla presa d'atto di cui all'art. 2, comma 3, si provvede mediante anticipazioni così articolate:

a) successivamente alla presa d'atto degli interventi è corrisposta ai comuni una prima anticipazione, pari al venti per cento dell'importo derivante dal quadro economico di ciascun progetto;

b) previa attestazione dell'avvenuta consegna dei lavori e del concreto inizio dei lavori è corrisposta un'ulteriore anticipazione pari al trenta per cento;

c) sulla base di apposita documentazione tecnico-contabile, attestante la spesa dell'ottanta per cento delle precedenti anticipazioni, è corrisposta un'ulteriore anticipazione pari al quaranta per cento;

d) l'importo residuo effettivamente da corrispondere, nei limiti del finanziamento assentito, è liquidato su richiesta dell'ente attuatore corredata dell'atto deliberativo, del relativo certificato di collaudo debitamente approvato e della relazione finale del legale rappresentante dell'ente attuatore, attestante tutte le spese effettuate.

Art. 4.

1. L'articolo unico dell'ordinanza n. 2763 del 14 marzo 1998 è abrogato.

2. All'art. 3 dell'ordinanza n. 2702 del 29 ottobre 1997 il comma 2, è sostituito dal seguente comma:

«2. La consegna dei lavori deve avvenire entro novanta giorni dalla presa d'atto, pena la decadenza del contributo, e le opere sono completate entro i successivi nove mesi».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A9435

ORDINANZA 20 ottobre 1998.

Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo connesse a dissesti idrogeologici nel comune di Salerno. (Ordinanza n. 2875).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, come integrato dal decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la nota del sindaco del comune di Salerno del 6 ottobre 1998;

Ravvisata la necessità di effettuare interventi urgenti nel comune di Salerno volti ad eliminare situazioni di pericolo conseguenti a dissesti idrogeologici e consentire il ripristino, in condizioni di sicurezza, della viabilità interessata dal crollo di via Valerio Laspro;

Considerato che per attuare gli interventi occorre consentire, ai sensi della citata legge n. 228/1997, limitate deroghe legislative strettamente connesse alla necessità di assicurare la rapidità dell'esecuzione dei lavori;

Visti gli accertamenti tecnici eseguiti dal Dipartimento per la protezione civile;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per gli interventi di cui alla premessa è assegnato al comune di Salerno un contributo straordinario di lire 5 miliardi a valere sulle disponibilità dell'unità previsionale di base 6.2.1.1. «Emergenze sul territorio» capitolo 7603 del centro di responsabilità 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. A valere sul contributo di cui al comma 1, una quota non superiore al 10 per cento può essere destinata per attività progettuali connesse a interventi di messa in sicurezza del centro abitato dai rischi idrogeologici.

3. All'attivazione degli interventi di cui ai commi precedenti, possono concorrere ulteriori risorse dell'amministrazione comunale o provenienti da soggetti pubblici o privati.

4. Il piano degli interventi di cui alla presente ordinanza è sottoposto, prima della sua attuazione, alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile.

Art. 2.

1. Per l'affidamento delle progettazioni e dei lavori di cui all'art. 1 della presente ordinanza è autorizzata la deroga delle sotto elencate norme:

regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, articoli 8, 9, 19, ultimo comma, 27 e 28, (termini e procedure) 68, 69, 70 e 71;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 11;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 41 e 117;

legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 32;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 16 e 17, e successive modificazioni;

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, art. 58, e successive modificazioni;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, articoli 6, comma 5, 9, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29 e 32;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2.

2. Il comune dì Salerno provvede alla redazione dei progetti anche mediante liberi professionisti e con le deroghe, ove necessarie, previste dal comma 1, ed alla loro approvazione mediante conferenza di servizi da convocare entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti stessi. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla presenza della totalità delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. Il comune di Salerno può comunque assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento. Nel caso di motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, all'assenso del Ministro competente che deve esprimersi entro sette giorni dalla richiesta.

3. I pareri, visti e nulla osta relativi agli interventi previsti dalla presente ordinanza che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

Art. 3.

Il comune di Salerno, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

Art. 4.

1. Il comune di Salerno predispone la progettazione delle opere e perviene alla consegna dei lavori entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 5.

1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico del bilancio del comune di Salerno.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A9436

ORDINANZA 20 ottobre 1998.

Revoca della somma di L. 1.693.686.105 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2342/FPC del 26 novembre 1993 concernente interventi urgenti diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo in località Tremonti-Ritiro nel comune di Messina. (Ordinanza n. 2876).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2342/FPC del 26 novembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 286 del 6 dicembre 1993, con la quale è stata assegnata al prefetto di Messina la somma di lire 1.800.000.000 per l'esecuzione degli interventi di urgenza volti a fronteggiare il rischio per le popolazioni connesso con il movimento franoso in località Tremonti-Ritiro nel comune di Messina;

Vista la nota n. 1721/3º Sett. del 25 luglio 1998, con la quale la prefeffura di Messina trasmette il prospetto delle assegnazioni per complessive L. 106.313.895, a valere sulla predetta somma di L. 1.800.000.000;

Considerato che la somma rimanente di lire 1.693.686.105 risulta tuttora disponibile sul capitolo 7588 del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 1.693.686.105 assegnata al prefetto di Messina con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2342/FPC del 26 novembre 1993.

2. La somma di cui al comma precedente sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A9437

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 19 ottobre 1998.

Riconoscimento di titoli di studio esteri quali titoli abilitanti per l'iscrizione in Italia all'albo degli psicologi.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Troussiere Sylvie, nata a Parigi il 24 ottobre 1954, cittadina francese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, l'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «psicologa»;

Considerato che la richiedente ha conseguito la «maitrise de psycologie» nel 1984 e il «diplome d'études superieures spécialisées (D.E.S.S.)» nell'anno 1985 presso l'università de Provence - Aix;

Considerato che ai sensi della legislazione francese l'uso del titolo di «psycologue» ai fini professionali è riservato a coloro che abbiano seguito tale percorso formativo accademico;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi tenutasi il 18 dicembre 1997;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta appena indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio della professione di «psicologo» in Italia per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Sylvie Troussiere, nata a Parigi il 24 ottobre 1954, cittadina francese, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli «psicologi».

Roma, 19 ottobre 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A9334

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 1° ottobre 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della sezione staccata di La Spezia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria n. 12821/98 del 4 settembre 1998 quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento della sezione staccata di La Spezia;

Ritenuto che il mancato funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi al trasferimento nella nuova sede di piazzale Kennedy che ha avuto luogo dal 4 all'8 agosto 1998;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato funzionamento dell'ufficio creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è venficato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

sezione staccata di La Spezia, regione Liguria, i giorni 4, 5, 6, 7 e 8 agosto 1998.

Roma, 1° ottobre 1998

Il direttore generale: VACCARI

98A9401

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 9 settembre 1998.

Dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da brucellosi bovina e bufalina delle province di Cuneo e Torino.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO ALIMENTI, NUTRIZIONE E SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA

Visto il decreto 27 agosto 1994, n. 651, e successive modificazioni riguardante il regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 26 novembre 1994;

Visto l'art. 15 del predetto decreto;

Vista la documentazione trasmessa dalla regione Piemonte con la qale si chiede il riconoscimento di territorio ufficialmente indenne da brucellosi bovina per le provincie di Cuneo e Torino;

Decreta:

Art. 1.

1. Il territorio delle province di Cuneo e Torino è dichiarato ufficialmente indenne da brucellosi bovina.

2. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 1998

Il direttore generale: MARABELLI

Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1998
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 76

98A9402

DECRETO 9 settembre 1998.

Dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da brucellosi ovina e caprina delle province di Asti, Biella, Novara, Verbania e Vercelli.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO ALIMENTI, NUTRIZIONE E SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA

Visto il decreto 2 luglio 1992, n. 453, e successive modificazioni, riguardante il regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 23 novembre 1992;

Visto l'art. 16 del predetto regolamento;

Vista la documentazione trasmessa dalla regione Piemonte con la quale si chiede il riconoscimento di territorio ufficialmente indenne da brucellosi ovina e caprina per le provincie di Asti, Biella, Novara, Verbania e Vercelli;

Decreta:

Art. 1.

1. Il territorio delle provincie di Asti, Biella, Novara, Verbania e Vercelli è dichiarato ufficialmente indenne da brucellosi ovina e caprina.

2. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 1998

Il direttore generale: MARABELLI

Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1998
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 77

98A9403

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 23 giugno 1998.

Riclassificazione delle specialità medicinali «Kogenate» e «Recombinate», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 10 dicembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1997, n. 26, nel quale le specialità medicinali denominate KOGENATE, della società Bayer S.p.a., con sede in Milano, nelle confezioni 1 fl. liof. 250 U.I. + 1 fl. sol. 2,5 ml + disp. monouso, A.I.C. n. 029615010, 1 fl. liof. 500 U.I. + 1 fl. sol. 5 ml + disp. monouso, A.I.C. n. 029615022, 1 fl. liof. 1.000 U.I. + 1 fl. sol. 10 ml + disp. monouso, A.I.C. n. 029615034, e RECOMBINATE, della società Baxter S.p.a., con sede in Roma, nelle confezioni flacone 250 U.I., A.I.C. n. 028687010, flacone 500

U.I., A.I.C. n. 028687022, flacone 1.000 U.I., A.I.C. n. 0286870034, risultano classificate in classe *a)* con dispensazione ad uso ospedaliero;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 6 ottobre 1997, con la quale è stato proposto l'inserimento dei suddetti farmaci in classe *a)* con nota 37 al prezzo ex fabrica di L. 1.150 per unità internazionale, maggiorato della quota per la distribuzione di cui al comma 40, dell'art. 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, sulla scorta del procedimento di calcolo determinato dal CIPE con delibera dell'8 agosto 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 agosto 1996, n. 192, comporta un coefficiente di maggiorazione, IVA compresa, di 1,6504;

Visto il ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, notificato il 29 ottobre 1996, proposto dalla Federazione delle associazioni degli emofilici contro questo dicastero e nei confronti delle società Bayer e Baxter, nonché Immuno, con richiesta di sospensiva del provvedimento 9 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 118 alla *Gazzetta Ufficiale* del 15 luglio 1996, n. 164, in ordine alla classificazione posseduta dalle specialità delle ditte Baxter, Bayer e Immuno;

Viste le ordinanze del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione 1-*bis,* n. 932/97 del 24 marzo 1997, nonché 1298/98 dell'11 maggio 1998, disponenti la sospensione del citato provvedimento del 9 luglio 1996 al fine di consentire il regime della doppia dispensazione dei farmaci sia attraverso gli ospedali e sia attraverso le farmacie convenzionate per le dette specialità occorrenti agli emofilici;

Considerato che all'ordinanza n. 932/97 del 24 marzo 1997 è stata data esecuzione con proprio provvedimento del 22 gennaio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 marzo 1998, n. 57, per quanto concerne le specialità della società Immuno S.p.a.;

Viste le comunicazioni delle ditte Baxter e Bayer rispettivamente in data 28 maggio e 3 giugno 1998, concernenti la dispensazione dei rispettivi farmaci;

Dispone:

Art. 1.

Le specialità medicinali, a base di fattore VIII da DNA ricombinante, delle società Baxter S.p.a., con sede in Roma, e Bayer S.p.a., con sede in Milano, vengono classificate in classe *a)* con nota 37, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come di seguito specificato:

Specialità	Società	Confezione	A.I.C.	Prezzo I.V.A. compresa	Classe
Kogenate	Bayer S.p.a.	1 fl. liof. 250 U.I. + 1 fl. sol. 2,5 ml + disp. monouso	029615010	474.500	A37
Kogenate	Bayer S.p.a.	1 fl. liof. 500 U.I. + 1 fl. sol. 5 ml + disp. monouso	029615022	949.000	A37
Kogenate	Bayer S.p.a.	1 fl. liof. 1.000 U.I. + 1 fl. sol. 10 ml + disp. monouso	029615034	1.898.000	A37
Recombinate	Baxter S.p.a.	flacone 250 U.I.	028687010	474.500	A37
Recombinate	Baxter S.p.a.	flacone 500 U.I.	028687022	949.000	A37
Recombinate	Baxter S.p.a.	flacone 1.000 U.I.	028687034	1.898.000	A37

Art. 2.

Il presente provvedimento viene adottato in esecuzione della ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 1298/98, richiamata in preambolo, riservato ogni ulteriore provvedimento all'esito del giudizio pendente dinanzi al citato tribunale.

Art. 3.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 1998

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 1º ottobre 1998
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 74

98A9404

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 3 giugno 1998.

Ulteriore aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza e delle prescrizioni tecniche per le prove ai fini dell'omologazione.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1992, n. 223, con il quale è stato approvato il regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza;

Visto l'art. 8 dello stesso decreto che prevede l'aggiornamento periodico delle suddette istruzioni a cura del Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato circolazione e traffico, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in rapporto all'esperienza maturata e allo stato dell'arte;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 15 ottobre 1996, con il quale sono state aggiornate le istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza;

Vista la proposta di modifica trasmessa dall'ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale al Consiglio superiore dei lavori pubblici per il previsto parere;

Sentito il parere emesso sull'argomento dalla quinta sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici nella seduta del 26 novembre 1997 con il voto n. 411;

Decreta:

Art. 1.

1. Le «Istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza» e le «Prescrizioni tecniche per le prove delle barriere di sicurezza stradale ai fini dell'omologazione» allegate al decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1992, n. 223, già modificate con il decreto del Ministro dei lavori pubblici 15 ottobre 1996, sono aggiornate, ai sensi dell'art. 8 del decreto n. 223, e sostituite dalle istruzioni e dalle prescrizioni tecniche allegate al presente decreto ed aventi lo stesso oggetto.

Art. 2.

1. In via transitoria, ai fini dell'omologazione, sono considerate ammissibili le domande presentate entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, che siano corredate da certificazioni di prove sul manufatto eseguite in conformità alle prescrizioni tecniche di cui all'allegato 1*A* del decreto del Ministro dei lavori pubblici 15 ottobre 1996. È facoltà dell'ispettorato richiedere integrazioni ed ulteriori verifiche ivi compresa la ripetizione delle prove eseguite con veicoli leggeri nel caso in cui per le stesse sia stato utilizzato un veicolo furgone.

Art. 3.

1. Al fine di accelerare l'efficacia operativa del decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1992, n. 223, e dei suoi successivi aggiornamenti, il Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, pubblicherà, anche separatamente, le circolari con le quali viene resa nota l'avvenuta omologazione di almeno due tipi di barriere per ciascuna destinazione e classe. Dalla pubblicazione di ciascuna di esse decorreranno, relativamente a ciascuna destinazione e classe, i termini indicati nei successivi commi 2 e 3.

2. Per quanto concerne la progettazione delle barriere stradali di sicurezza e degli altri dispositivi di ritenuta, le disposizioni di cui all' art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1992, n. 223, si applicano alle opere la cui progettazione definitiva avrà inizio decorsi tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

3. Per quanto concerne l'installazione delle barriere di sicurezza e degli altri dispositivi di ritenuta, le disposizioni di cui all'art. 3 dello stesso decreto ministeriale, si applicano alle opere la cui procedura di affidamento avrà inizio:

limitatamente alle destinazioni e classi oggetto delle circolari pubblicate, decorsi sei mesi dalla pubblicazione di ciascuna circolare con la quale viene resa nota l'avvenuta omologazione di almeno due tipi di barriere per ciascuna destinazione e classe;

per le destinazioni e classi per le quali non siano state pubblicate le suddette circolari, decorsi diciotto mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 4.

1. In via transitoria, in attesa che le disposizioni del decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1992, n. 223, acquistino efficacia operativa, gli enti appaltanti possono richiedere determinate specifiche tecniche delle barriere, assumendo quale riferimento le istruzioni tecniche allegate al suddetto decreto ministeriale ed i relativi aggiornamenti, richiedendo idonea certificazione delle stesse.

Art. 5.

1. Resta invariata ogni altra disposizione contenuta nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1992, n. 223.

Roma, 3 giugno 1998

Il Ministro: COSTA

Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1998
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 48

ALLEGATO

ISTRUZIONI TECNICHE SULLA PROGETTAZIONE, OMOLOGAZIONE ED IMPIEGO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE.

Art. 1
Oggetto delle istruzioni
Classificazione delle barriere di sicurezza stradale

Le presenti istruzioni tecniche disciplinano la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere di sicurezza e degli altri dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali.

A seconda della loro destinazione ed ubicazione, le barriere ed i dispositivi si dividono nei seguenti tipi:

a) barriere centrali da spartitraffico;
b) barriere laterali, in rilevato o scavo;
c) barriere per opere d'arte, quali ponti, viadotti, sottovia, muri, ecc.
d) barriere o dispositivi per punti singolari quali attenuatori d'urto, letti di arresto o simili, dispositivi per zone di approccio ad opere d'arte, per ostacoli fissi, per zone terminali e/o di interscambio e simili.

Art. 2
Finalità delle barriere e dei dispositivi

Le barriere stradali di sicurezza e gli altri dispositivi di ritenuta stradali sono posti in opera essenzialmente al fine di realizzare accettabili condizioni di sicurezza per gli utenti della strada e per i terzi esterni, eventualmente presenti, garantendo entro certi limiti il contenimento dei veicoli che dovessero tendere alla fuoriuscita dalla carreggiata stradale.

Le barriere devono quindi essere idonee, ad assorbire parte dell'energia di cui è dotato il veicolo in movimento, limitando contemporaneamente gli effetti d'urto sui passeggeri.

Art. 3
Individuazione delle zone da proteggere

La protezione prevista dal decreto deve riguardare almeno:
i bordi di tutte le opere d'arte all'aperto, quali ponti, viadotti, ponticelli, sovrappassi e muri di sostegno della carreggiata, indipendentemente dalla loro estensione longitudinale e dall'altezza dal piano di campagna; la protezione dovrà estendersi opportunamente oltre lo sviluppo longitudinale strettamente corrispondente all'opera sino a raggiungere punti (prima e dopo l'opera) per i quali possa essere

ragionevolmente escluso il rischio di conseguenze disastrose derivanti dalla fuoriuscita dei veicoli dalla carreggiata;

- lo spartitraffico ove presente;
- il bordo stradale nelle sezioni in rilevato; la protezione è necessaria per tutte le scarpate aventi pendenza maggiore o uguale a 2/3. Nei casi in cui la pendenza della scarpata sia inferiore a 2/3, la necessità di protezione dipende dalla combinazione della pendenza e dell'altezza della scarpata, tenendo conto delle situazioni di potenziale pericolosità a valle della scarpata (edifici da proteggere o simili);
- gli ostacoli fissi che potrebbero costituire un pericolo per gli utenti della strada in caso di urto, quali pile di ponti, rocce affioranti, opere di drenaggio non attraversabili, alberature, pali di illuminazione e supporti per segnaletica non cedevoli, corsi d'acqua, ecc. e gli oggetti che in caso di urto potrebbero comportare pericolo per i non utenti della strada, quali edifici pubblici o privati, scuole, ospedali, ecc.. Occorre proteggere i suddetti ostacoli ed oggetti nel caso in cui non sia possibile o conveniente la loro rimozione e si trovino ad una distanza dal ciglio esterno della carreggiata inferiore ad una opportuna distanza di sicurezza; tale distanza varia in funzione dei seguenti parametri: velocità di progetto, volume di traffico, raggio di curvatura dell'asse stradale, pendenza della scarpata, pericolosità dell'ostacolo.

  Dei valori indicativi per la distanza di sicurezza sono i seguenti: 3 m per strada in rettifilo a livello di piano di campagna, V = 70 km/h, TGM = 1.000; 10 m per strada in rettifilo ed in rilevato con pendenza pari ad 1/4, V= 110 km/h, TGM 6000.

Art. 4
Livelli di contenimento e Severità degli impatti

Viene definito convenzionalmente, ai fini della classificazione delle barriere e degli altri dispositivi, "Livello di contenimento L_C" l'energia cinetica posseduta dal mezzo all'atto dell'impatto, calcolata con riferimento alla componente della velocità ortogonale alle barriere, espressa da:

$L_C = \frac{1}{2} M (v \ \text{sen}\ \phi)^2$

dove siano:

L_C = livello di contenimento (kJ)

M = massa del veicolo (ton)

v = velocità d'impatto (m/s)

ϕ = angolo d'impatto

Viene poi definito convenzionalmente, ai fini della classificazione della severità degli impatti, l'indice ASI (Indice di Severità dell'Accelerazione) che

misura la severità dell'urto sugli occupanti delle autovetture considerati seduti con cinture di sicurezza allacciate.

$$ASI(t) = \left[\left(\frac{\bar{a}_x}{12g}\right)^2 + \left(\frac{\bar{a}_y}{9g}\right)^2 + \left(\frac{\bar{a}_z}{10g}\right)^2\right]^{1/2}$$

in cui $\bar{a}_x, \bar{a}_y$ e $\bar{a}_z$ sono le componenti dell'accelerazione da misurare in un punto P significativamente vicino al baricentro del veicolo mediate su di un intervallo mobile δ di 50 ms e g è uguale a 9,81 m/s^2.

Art. 5
Conformità delle barriere e dei dispositivi

Ai fini della produzione ed accettazione delle barriere di sicurezza ed altri dispositivi, i loro materiali componenti dovranno avere le caratteristiche costitutive descritte nella documentazione presentata per l'omologazione; i supporti parimenti dovranno essere conformi a quanto previsto nella predetta documentazione e riportato sul certificato di omologazione.

Tutte le barriere, sia del tipo prefabbricato prodotto fuori opera od in stabilimento, sia del tipo costruito in opera, dovranno essere realizzate con le stesse caratteristiche di cui sopra, risultanti da una dichiarazione di conformità di produzione che nel caso di barriera con componentistica di più origini, dovrà riguardare ogni singolo componente strutturale.

Tale dichiarazione dovrà essere emessa dalla Ditta produttrice e sottoscritta dal suo Direttore Tecnico a garanzia della rispondenza del prodotto ai requisiti di cui al "Certificato di omologazione". L'attrezzatura posta in opera inoltre dovrà essere identificabile con il nome del produttore e la sigla di omologazione (tipo e numero progressivo).

Dovrà inoltre essere resa una dichiarazione di conformità di installazione nella quale il Direttore Tecnico dell'impresa installatrice garantirà la rispondenza dell' "eseguito" alle prescrizioni tecniche descritte nel "Certificato di omologazione".

Queste dichiarazioni dovranno essere associate, a seconda dei casi, alle altre attestazioni, previste dalla normativa vigente in termini di controllo di qualità ed altro.

Art. 6
Classificazione delle barriere e dei dispositivi di ritenuta speciali

Tutte le barriere ed i dispositivi di ritenuta ed attenuazione di tutte le classi devono corrispondere ad un indice ASI minore o uguale ad 1 ottenuto con una autovettura, secondo le prescrizioni tecniche che seguono. È ammesso un indice ASI

fino a 1,4 per le barriere ed i dispositivi destinati a punti particolarmente pericolosi nei quali il contenimento del veicolo in svio diviene un fattore essenziale ai fini della sicurezza.

Le barriere di tipo a), b), c) e d) di cui all'art. 1 si classificano, in relazione al Livello di contenimento definito all'art. 4 con tolleranza in meno pari al - 5% e tolleranza in più correlata a quella ammissibile per i parametri di prova; si dovrà specificare anche la larghezza utile per la deformazione trasversale (di cui alle procedure di misurazione delle prove). Si avrà:

CLASSE N1: Contenimento minimo
$L_C = 44$ kJ

CLASSE N2: Contenimento medio
$L_C = 82$ kJ

CLASSE H1: Contenimento normale
$L_C = 127$ kJ

CLASSE H2: Contenimento elevato
$L_C = 288$ kJ

CLASSE H3: Contenimento elevatissimo
$L_C = 463$ kJ

CLASSE H4: Contenimento per tratti ad altissimo rischio
$L_C = 572$ kJ

Nel caso in cui la prova d'impatto viene eseguita con veicolo autoarticolato il valore L_C corrispondente alla classe H4 è pari a 724 kJ.

Le barriere d) impiegate per punti singolari, quali zone di approccio ad opere d'arte e terminali di barriere o simili, non sono sempre classificabili in base a livello di contenimento specifico ed il loro impiego sarà curato dal progettista, come riportato nell'art. 7.

I terminali sono definiti come gli elementi finali di una barriera di sicurezza corrente. La loro origine, per quanto possibile, non deve essere esposta al traffico, e la loro costruzione deve rappresentare una transizione con contenimento graduale dei veicoli, da zero, all'origine, fino alle prestazioni complete, nel punto in cui si uniscono alla barriera.

Gli attenuatori d'urto hanno lo scopo di ridurre, quando necessario, la severità dell'urto di un'autovettura contro gli ostacoli, compreso anche l'inizio delle barriere.

Per essi sono definite due classi di contenimento TC1 e TC2 sempre con le stesse tolleranze menzionate precedentemente:

- Classe TC1: Attenuatori che ammettono un livello di contenimento $L_C = 320$ kJ.

- Classe TC2: Attenuatori che ammettono un livello di contenimento $L_C = 500$ kJ.

Nell'ambito di queste classi, un'ulteriore suddivisione è rappresentata dal comportamento del dispositivo nel caso di urto angolato rispetto alla linea di mezzeria del dispositivo stesso:

Attenuatori Redirettivi (R): contengono e ridirigono i veicoli urtati
Attenuatori Non Redirettivi (NR) contengono, ma non ridirigono i veicoli urtati

Le barriere temporanee, a protezione dei cantieri di lavoro saranno regolamentate da una opportuna disposizione.

Art. 7
Criteri di scelta delle barriere di sicurezza

La scelta delle barriere avverrà tenendo conto della loro destinazione ed ubicazione, del tipo e delle caratteristiche della strada, nonché di quelle del traffico cui la stessa sarà interessata, salvo per le barriere di cui al punto c) dell'art. 1 delle presenti istruzioni, per le quali dovranno essere sempre usate protezioni delle classi H_2 H_3 H_4 e comunque in conformità della vigente normativa sulla progettazione, costruzione e collaudo dei ponti stradali.

Per la valutazione del traffico, in mancanza di indicazioni fornite dal committente, il progettista provvederà a determinarne la composizione sulla base dei dati disponibili o rilevabili sulla strada interessata (traffico giornaliero medio), ovvero di studio previsionale.

Ai fini applicativi il traffico sarà classificato in ragione dei volumi di traffico e della prevalenza dei mezzi che lo compongono, distinto nei tre livelli seguenti:

- Traffico tipo I: quando il TGM è minore o uguale a 1000 con qualsiasi percentuale di veicoli merci o maggiore di 1000 con presenza di veicoli di massa superiore a 3000 kg minore o uguale al 5% del totale;
- Traffico tipo II: quando, con TGM maggiore di 1000, la presenza di veicoli di massa superiore a 3000 kg sia maggiore del 5% e minore o uguale al 15% sul totale;
- Traffico tipo III: quando, con TGM maggiore di 1000, la presenza di veicoli di massa superiore a 3000 kg sia maggiore del 15% sul totale.

Per TGM si intende il Traffico Giornaliero Medio annuale nei due sensi.

Ai fini applicativi la seguente tabella A riporta - in funzione del tipo di strada, del tipo di traffico e della destinazione della barriera - le classi minime di barriere da impiegare. Si fa riferimento alla classificazione prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modificazioni.

Qualora non sia ancora intervenuta la classificazione ufficiale, si procederà per assimilazione, tenendo conto delle caratteristiche stabilite all'art. 2 del citato decreto legislativo n. 285/1992, con le seguenti avvertenze, valide in ambito extraurbano:

- per strada extraurbana secondaria si intende una strada che abbia caratteristiche non inferiori a quelle del tipo V, secondo le istruzioni CNR del 1980;

- per strada locale si intende una strada con caratteristiche uguali o inferiori a quelle del tipo VI delle citate istruzioni CNR.

Le indicazioni sono valide per l'asse stradale e zone di svincolo; le pertinenze quali aree di servizio, di parcheggio o stazioni autostradali avranno, salvo nel caso di siti particolari, protezioni di classe N1;

Tabella A

Tipo di strade	Traffico	Destinazione barriere			
		barriere spartitraffico a[1]	barriere bordo laterale b	barriere bordo ponte c[2]	attenuatori d
Autostrade (A) e strade extraurbane principali (B)	I	H2	H1	H2	TC1 o TC2 secondo velocità ≤ oppure > di 80 Km/h (art. 6)
	II	H3	H2	H3	
	III	H3-H4 (3)	H2-H3(3)	H4	
Strade extraurbane secondarie (C) e Strade urbane di scorrimento (D)	I	H1	N2	H2	
	II	H2	H1	H2	
	III	H2	H2	H3	
Strade urbane di quartiere (E) e Strade locali (F)	I	N2	N1	H2	
	II	H1	N2	H2	
	III	H1	H1	H2	

(1) Ove esistente. Nei varchi spartitraffico, il livello di contenimento minimo per le protezioni fisse potrà essere della classe inferiore rispetto quella minima indicata; per le protezioni mobili che, sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, permettono rapide deviazioni di traffico, dovrà essere almeno di livello H1.

(2) Valido per opere d'arte (ponti, viadotti, muri e simili) con lunghezza superiore ai 10 metri; tutte le altre sono equiparate al bordo laterale normale (tipo b).
Il passaggio tra la barriera da bordo laterale e quella da bordo ponte e viceversa sarà ottenuto in modo graduale.
Il bordo ponte è uno dei casi in cui si accetta ASI > 1 nei limiti indicati all'art. 6.

(3) La scelta tra le due classi sarà determinata dal progettista in funzione dell'ampiezza W della larghezza utile della barriera scelta, delle caratteristiche geometriche della strada (tipo di sezione trasversale, planoaltimetria, larghezza dello spartitraffico, ecc.), della percentuale di traffico pesante (di massa superiore a 3000 Kg) e della relativa incidentalità.

Il progettista, di cui all'art. 2 del decreto, dovrà prevedere la protezione dei punti indicati all'art. 3 delle presenti istruzioni usando dispositivi omologati di cui all'art. 8

Il progettista individuerà le caratteristiche prestazionali delle barriere da adottare (classe, livello di contenimento, indice di severità, materiali, dimensioni,

peso massimo, vincoli, larghezza di lavoro ecc.) tenendo conto della loro congruenza con il tipo di strada, il tipo di supporto, le condizioni geometriche esistenti ed il traffico prevedibile su di essa secondo quanto indicato nelle presenti istruzioni. Inoltre per motivi di ottimizzazione della gestione della strada, cercherà di minimizzare i tipi da utilizzare (criterio di uniformità).

Ove reputato necessario, il progettista potrà utilizzare barriere della classe superiore a quella minima indicata; parimenti potrà utilizzare, solo per strade esistenti, barriere o dispositivi di classe inferiore o difformi da quelli omologati, per punti singolari come pile di ponte senza spazio laterale o simili ove risulti impossibile impiegare quest'ultimi, curando in particolare la protezione dagli urti frontali su detti elementi strutturali.

Il progettista dovrà inoltre curare con specifici disegni esecutivi e relazioni di calcolo l'adattamento dei singoli dispositivi alla sede stradale in termini di supporti, drenaggio delle acque, collegamenti tra i diversi tipi di protezione, zone di approccio alle barriere, punto d'inizio e di fine in relazione alla morfologia della strada per l'adeguato posizionamento dei terminali, ecc.

Art. 8
Omologazione delle barriere e dei dispositivi

L'omologazione di qualsiasi tipo di dispositivo deve essere richiesta al Ministero dei Lavori Pubblici - Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale, con domanda corredata dai seguenti documenti, in doppia copia:

a) Progetto corredato da relazione tecnica firmata da un ingegnere contenente le caratteristiche funzionali e geometriche del manufatto, con sintesi delle risultanze delle prove sperimentali sostenute secondo quanto disposto nelle presenti istruzioni.
Nella relazione sarà indicato in particolare:
nome e ragione sociale o qualifica del richiedente che propone il dispositivo;
tipo e classi per le quali si richiede l'omologazione;
caratteristiche specifiche che individuano il prodotto;
caratteristiche dei materiali del manufatto e dei supporti opportunamente definite.
b) La documentazione grafica completa del manufatto dovrà essere idonea alla individuazione di tutti i particolari che lo caratterizzano e delle modalità di installazione, compresa la parte iniziale e terminale (testate), le loro lunghezze minime per un corretto funzionamento e gli eventuali giunti (interruzioni intermedie); nelle barriere da bordo ponte, per esempio, si tratta dei dispositivi e/o collegamenti speciali da porsi in corrispondenza dei giunti del viadotto, che permettano le dilatazioni dell'opera d'arte.

c) Certificazioni delle prove sostenute sul manufatto e dei materiali e delle risultanze delle stesse, tali da definire la classe di appartenenza secondo i termini dell'artt. 4 e 6, con indicazioni del comportamento nelle prove (deformazione elastica, permanente, ecc.).

Ad omologazione avvenuta il titolare dell'omologazione potrà autorizzare uno o più produttori a produrre il dispositivo omologato.

Tale dispositivo per essere usato operativamente sulle strade, dovrà essere costruito da produttori specializzati e certificati in qualità secondo la circolare 2357 del 16.5.96 del Ministero dei LL. PP. e successive modifiche o sostituzioni.

In caso di barriere che abbiano già conseguito una omologazione presso uno degli stati membri della Unione Europea deve essere fornita, oltre alla omologazione già conseguita, la documentazione tecnica e la certificazione delle prove già sostenute sul manufatto, sempreché le stesse siano state effettuate presso un Istituto autorizzato dalle autorità competenti dello Stato Membro e quindi incluso nell'elenco previsto al successivo art. 9.

Ove le prove non fossero sufficienti ad attestare la rispondenza delle barriere ai requisiti minimi richiesti per l'omologazione in Italia, è facoltà dell'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale di richiedere documentazioni e prove integrative, nei limiti di quanto richiesto nel caso di prima omologazione in Italia.

Dopo aver riscontrato la rispondenza della documentazione alle istruzioni, l'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale sentito il parere del Consiglio superiore dei LL.PP., rilascerà un "certificato di omologazione" con numerazione progressiva, nell'ambito dei diversi tipi di cui all'art. 1.

Il tipo di dispositivo ritenuto idoneo verrà successivamente inserito in un catalogo contenente le indicazioni di impiego.

Art. 9
Modalità di prova delle barriere e dei dispositivi e criteri di giudizio ai fini dell'omologazione

L'idoneità delle barriere, ai fini indicati all'art. 8, è subordinata al superamento di prove su prototipi in scala reale, eseguite presso campi prove attrezzati, sia italiani sia esteri, purchè nel rispetto di quanto richiesto al comma sesto del presente articolo.

L'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale indicherà con propria circolare gli istituti autorizzati alle prove, il cui elenco potrà essere aggiornato o integrato in ragione di motivate domande di autorizzazione.

In detto elenco sono inseriti di diritto tutti gli istituti esteri autorizzati dalle proprie autorità competenti all'esecuzione di prove di verifica, ai fini del rilascio della certificazione di idoneità tecnica delle barriere di sicurezza stradale.

Le modalità delle prove, il numero e le caratteristiche dei veicoli da impiegare, nonchè le altre condizioni richieste per l'accettazione dovranno rispondere alle disposizioni di cui all'allegato 1A "Prescrizioni tecniche per le prove delle barriere e dei dispositivi di sicurezza stradale ai fini dell'omologazione".

Dette prescrizioni saranno soggette ad aggiornamenti successivi, in ragione delle esperienze maturate dal progresso della tecnica del settore.

Ai fini del giudizio sull'esito delle prove, saranno valutati essenzialmente i seguenti aspetti:

- non superamento o sfondamento della barriera, nel suo complesso con indicazione degli spazi laterali utilizzati per conseguire il contenimento (larghezza utile);
- non ribaltamento completo del veicolo;
- ridirezione controllata dei veicoli in modo che il veicolo che lascia la barriera dopo l'impatto non attraversi una linea, parallela alla barriera nella sua posizione originaria posta ad una distanza A più la larghezza del veicolo usato, più 16% della sua lunghezza, entro una distanza B dal punto d'impatto.
  A è pari a 2,2 m per l'autovettura e 4,4 per il veicolo merci; B è pari rispettivamente a 10 ed a 20 metri.
- ottenimento dei livelli di contenimento con le tolleranze indicate
- rispetto degli indici di severità prescritti per le autovetture.

Nel caso degli attenuatori d'urto:

- controllo del veicolo urtante frontalmente o lateralmente (se richiesto), senza rimbalzi apprezzabili
- non intrusione di elementi del dispositivo nel veicolo o deformazioni dell'abitacolo tali da causare seri danni agli occupanti
- nessun distacco pericoloso di elementi di grande dimensione del dispositivo urtato
- dopo la deformazione, nessuna penetrazione del veicolo nella superficie frontale dell'ostacolo
- assetto normale del veicolo in moto, con l'ammissione di imbardata, rollio e beccheggio moderati
- per i tipi Redirettivi: traiettoria di uscita interna ad una linea parallela al lato d'urto e distante da questo 4 m, in corrispondenza della perpendicolare al punto terminale dell'Attenuatore.

PRESCRIZIONI TECNICHE PER LE PROVE DELLE BARRIERE E DISPOSITIVI DI SICUREZZA STRADALE AI FINI DELL'OMOLOGAZIONE

GENERALITÀ

Per valutare le caratteristiche e l'efficienza delle barriere stradali di sicurezza devono essere eseguite prove d'impatto al vero che riproducano le condizioni di urto caratteristiche delle diverse classi limitatamente alle componenti strada-veicolo.

Condizioni esterne di prova

Le prove si svolgeranno in apposite piste attrezzate su tratti simulati di carreggiata stradale, con pavimentazione ordinaria, ove per una estesa sufficiente verrà installata la barriera candidata e dove saranno rispettate le stesse modalità di infissione nel suolo, di ancoraggio puntuale, di posa in opera e di posizionamento geometrico previste e descritte da colui che richiede l'omologazione.

Nel caso di barriere destinate a ponti e viadotti, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti in modo da simulare al meglio le condizioni di un tratto, con vuoto laterale, di un'opera di tipo ordinario.

Su tali estese, attraverso attrezzature meccaniche, opportunamente predisposte, verranno lanciati i veicoli di prova contro la barriera, con le modalità descritte successivamente.

PROCEDURE DI EFFETTUAZIONE DELLE PROVE

Metodologia

Per tutte le barriere di sicurezza (salvo gli attenuatori per i quali è prevista una prova diversa) di tutte le classi (salvo la classe N1) dovrà essere effettuata una prova di 1 autovettura di massa totale statica 900 ± 40 kg., angolo 20° e velocità 100 Km/h, ai fini della valutazione dell'indice ASI.

Per le diverse classi, al fine di verificare il Livello di Contenimento L_C dovranno essere usati veicoli diversi con energie diverse secondo la tabella che segue:

Tabella A

Classe	Velocità Km/h	Angolo d'impatto (gradi)	Massa Totale (kg)	Tipo Veicolo
Barriere				
N1	80	20	1500	Autovettura
N2	110	20	1500	Autovettura
H1	70	15	10000	Autocarro
H2	70	20	13000	Autocarro o Autobus
H3	80	20	16000	Autocarro
H4a	65	20	30000	Autocarro
H4b	65	20	38000	Autoarticolato

segue Tab. A

Attenuatori					
Tc_1	R/NR	80	90	1300	Autovettura
	R/NR*	80	90	900	Autovettura
	R**	80	15	1300	Autovettura
Tc_2	R/NR	100	90	1300	Autovettura
	R/NR*	100	90	900	Autovettura
	R**	100	15	1300	Autovettura

(*) Questa prova rappresenta un urto frontale disassato di 1/4 della larghezza del veicolo
(**) Questa prova corrisponde ad un urto laterale con impatto ad 1/3 della larghezza totale del dispositivo e va fatta sui dispositivi redirettivi (R).

Accuratezza e tolleranza sulla velocità e sull'angolo d'impatto
Velocità - L'accuratezza globale della misura deve essere pari a ± 1%
La tolleranza deve essere pari a: -2%, +7%.
Angolo d'impatto globale - L'accuratezza globale della misura deve essere pari a ± 0,5 gradi
La tolleranza deve essere pari a: -1,0°, +1,5°.

Tolleranza combinata di velocità, angolo d'impatto e livello di contenimento
Sono ammesse le tolleranze suindicate per la velocità e l'angolo d'impatto, purchè sia rispettata la tolleranza relativa al Livello di contenimento (Tolleranza L_C = - 5%).

Veicoli e modalità di prova

Dovranno essere impiegati, nello svolgimento delle prove, veicoli privi di difetti negli organi di sterzo, nei pneumatici, nelle sospensioni, nell'impianto di frenatura e con carrozzeria in ordine.

Tabella B

Caratteristiche dei veicoli	Tutte le classi N e H TC	Classe TC1/ TC2/	Classe N1/N2	Classe H1/	Classe H2	Classe H3	Classe H4a	Classe H4b
MASSA (kg) Massa del veicolo	825 ± 40	1300 ± 65	1500 ± 75	10000 ± 300	13000 ± 400	16000 ± 500	30000 ± 900	38000 ± 1100
Compresa la zavorra massima [1]	100	160	180	-	-	-	-	-
Massa simulante il conducente	75	-	-	-	-	-	-	-
Massa statica totale del veicolo	900 ± 40	1300 ± 65	1500 ± 75	10000 ± 300	13000 ± 400	16000 ± 500	30000 ± 900	38000 ± 1100

segue Tab. B

DIMENSIONI (m)								
(tolleranza ± 20%) Carreggiata delle ruote (anteriori e posteriori)	1,35	1,40	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Raggio della ruota (a veicolo scarico)	-	-	-	0,46	0,52	0,52	0,55	0,55
Passo del veicolo (tra gli assi estremi)	-	-	-	4,60	6,50 (3) 4,10 (4)	5,90	6,70	11,25
Numero di assi	2	2	2	2	2	≥ 2	≥ 3	≥ 4
Distanza dal suolo del paraurti frontale misurata all'angolo inferiore	-	-	-	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
POSIZIONE DEI BARICENTRI (m):								
Baricentro del veicolo : (CGZ) (tolleranza ± 10%)	0,49	0,53	0,53	-	-	-	-	-
Distanza longitudinale dall'asse anteriore (CGX) ± 10%	0,90	1,10	1,24	-	-	-	-	-
Distanza laterale dall'asse longitu-dinale del veicolo (CGY)	± 0,07	± 0,07	± 0,08	-	-	-	-	-
Baricentro della zavorra (2): H_{ZS} (tolleranza +15%, -5%)				1,50	1,40 (3) 1,50 (4)	1,60	1,90	1,90
Altezza H_P del pianale a pieno carico dal suolo (tolleranza ± 10%)	-	-	-	1,10	0,80 (3), 1,40 (4)	1,40	1,45	1,30
Massa del veicolo scarico	-	-	-	≥ 3500 < 6000	≥ 4500 (3) < 7000 ≥ 6000 (4) < 11000	≥ 5500 < 8000	≥9000 <11000	≥11000 <15000
TIPO DI VEICOLO	Auto vettura	Auto vettura	Auto vettura	Autocarro	Bus o Autocarro	Autocarro	Autocarro	Auto articolato

(1) Compresa l'attrezzatura di calcolo e registrazione
(2) La zavorra va posizionata in modo simmetrico rispetto agli assi longitudinale e trasversale del pianale di carico; il suo baricentro rispetto al suolo è $H_{ZS} = H_P + H_{ZP}$ dove:
H_P = altezza del pianale (sommità) a veicolo carico H_{ZP} = altezza del baricentro della zavorra rispetto al pianale
(3) Autobus
(4) Autocarro

Assicurazione della zavorra sui veicoli

Al fine di raggiungere i prescritti carichi sui veicoli di prova, questi verranno opportunamente zavorrati e la zavorra sarà costituita per i veicoli leggeri da sacchi chiusi, riempiti con materiale inerte e poggiati su ognuno dei sedili.

Per quanto riguarda i veicoli pesanti, la zavorra sarà costituita da elementi modulari in calcestruzzo di cemento o acciaio , opportunamente ancorati.

Nel caso di autobus vale la stessa regola dei veicoli leggeri, mentre per le cisterne si provvederà al riempimento con acqua.

La zavorra non deve essere perduta durante la prova, salvo piccole perdite di elementi di massa non significativa.

Estesa di installazione della barriera

Allo scopo di riprodurre per quanto possibile il reale comportamento strutturale della barriera, si dovrà installare un tratto di estesa longitudinale di almeno 70 m nel caso di prove con veicoli leggeri e di almeno 80 m nel caso di veicoli pesanti ed autobus.

Nel caso di dispositivi di tipo speciale che trovano impiego in protezioni di sviluppo inferiore a 70 m, la prova avverrà su prototipi che abbiano la lunghezza richiesta nello specifico impiego.

Sistema di guida del veicolo prima dell'impatto

Il sistema di guida dei veicoli di prova potrà essere sia del tipo a trascinamento o a spinta, con trattore acceleratore, come pure potrà essere realizzato con sistema fisso meccanico o idraulico dotato di carrello trascinatore e sgancio automatico, a ridosso del punto di impatto dei veicoli contro la barriera.

Non si escludono altri sistemi di lancio quali ad esempio quelli realizzati attraverso radioguida, con trazione autonoma del veicolo di prova. In ogni caso e per qualsiasi sistema di lancio, il veicolo di prova dovrà essere privato dello sforzo di trazione al momento dell'impatto sulla barriera.

Per qualsiasi tipo di veicolo si dovrà disporre di un sistema telecomandato di frenatura del veicolo, da poter essere azionato non appena esaurita la fase d'impatto.

Posizione d'impatto del veicolo sulla barriera

Particolare attenzione dovrà essere posta nello stabilire il punto d'impatto, dando preferenza alle zone più vulnerabili, come quelle di connessione tra singoli componenti ovvero zone singolari che potrebbero costituire ostacolo puntuale nei riguardi del buon funzionamento della barriera (sporgenze e discontinuità rivolte verso la sede stradale, tangibili dai pneumatici o comunque costituenti resistenza all'avanzamento del veicolo).

PROCEDURE DI MISURAZIONE E DI DOCUMENTAZIONE DELLE VARIABILI SPERIMENTALI DELLE PROVE

Allo scopo di pervenire ad un giudizio obiettivo sulle caratteristiche prestazionali delle barriere di sicurezza, si rende indispensabile per ogni prova, l'accertamento con misurazione spazio-temportale delle principali variabili che concorrono alla formazione del giudizio ed alla conseguente classificazione.

Variabili oggetto di misurazione sul veicolo

Le variabili da misurare sul veicolo, durante l'urto, un punto significativamente prossimo al baricentro, sono almeno le seguenti:

- velocità longitudinale del veicolo (misurata prima, durante e dopo l'impatto)
- accelerazione lungo l'asse longitudinale del veicolo;
- accelerazione trasversale;
- accelerazione verticale;

Strumentazione di misura

Per la misurazione delle variabili di cui al punto precedente dovranno essere impiegati strumenti con registrazione automatica dei dati su supporto magnetico (nastro o disco) e tali da poter essere poi letti secondo codici universali di lettura.

Misure di velocità

Si effettueranno con misuratori elettromeccanici disposti lungo la pista di lancio o con registratori montati sul veicolo, opportunamente protetti, per ciò che concerne la velocità prima dell'impatto. Durante e dopo l'impatto le velocità potranno essere desunte dalle riprese cinematografiche di cui appresso o dall'integrazione dei diagrammi accelerometrici.

Misure di accelerazione

La strumentazione minima del veicolo per la registrazione delle accelerazioni sarà composta da un gruppo di tre trasduttori di accelerazione lineare, reciprocamente ortogonali, allineati con l'asse del veicolo (longitudinale, trasversale e verticale).

I tre accelerometri dovranno essere montati su di un blocco comune e collocati il più vicino possibile al centro di gravità del veicolo.

I trasduttori di accelerazione ed i relativi canali di registrazione dovranno risultare conformi alla Norma Internazionale ISO 6487, con classe di frequenza CFC 180.

La classe di frequenza CFC 60 dovrà essere utilizzata per tracciare i risultati grafici.

Misure di traiettoria

Per l'accertamento della traiettoria si impiegheranno, di norma, macchine fotografiche e cinematografiche di precisione, oltre che videoregistratore.

In particolare è suggeribile l'uso di una macchina cinematografica da 16 mm ad alta velocità di avanzamento dei fotogrammi (minimo 200 fot/s) per la ripresa dell'urto da posizione elevata zenitale, avente lo scopo di fornire fotogrammi che descrivono il moto del baricentro del veicolo.

Verranno poi installate altre due macchine cinematografiche, ad alta velocità e con l'ausilio di teleobiettivo, per le riprese frontali e per le riprese posteriori.

Verranno anche installate altre macchine fotografiche ad avanzamento rapido automatico (minimo 6 fot/s) disposte opportunamente per completare la documentazione necessaria a descrivere compiutamente la traiettoria.

Misure di deformazione e spostamento trasversale della barriera

Verrà redatta una scheda con la descrizione dell'intera configurazione geometrica della barriera candidata (prima e dopo l'urto) che riporti anche la larghezza utile del sistema secondo la tabella che segue:

Classi dei Livelli di Larghezza Utile	Livelli di Larghezza Utile W
W1	W ≤ 0,6
W2	W ≤ 0,8
W3	W ≤ 1,0
W4	W ≤ 1,3
W5	W ≤ 1,7
W6	W ≤ 2,1
W7	W ≤ 2,5
W8	W ≤ 3,5

La larghezza utile è la distanza tra la posizione iniziale del frontale del sistema stradale di contenimento e la massima posizione dinamica laterale di qualsiasi componente principale del sistema.
La deflessione dinamica è il massimo spostamento dinamico trasversale del frontale del sistema di contenimento.
La deflessione dinamica e la larghezza utile consentono di determinare le condizioni più idonee di installazione per ciascuna barriera di sicurezza, nonchè di stabilire distanze appropriate di fronte ad ostacoli in modo da permettere al sistema di operare nel modo migliore.
La deformazione dipenderà sia dal tipo di sistema prescelto che dalle caratteristiche proprie delle prove d'urto effettuate.

Tolleranza nelle misure: ± 1 cm.

Per gli Attenuatori d'urto, misurata la deformazione longitudinale e lo spostamento trasversale, sarà registrata la posizione finale del dispositivo o dei suoi componenti di grande dimensione, se distaccati, cioè il livello di spostamento permanente laterale rispetto alla configurazione iniziale.

Misure dei danni subiti dal veicolo

Dovrà essere misurato per le autovetture l'Indice di Deformazione dell'Abitacolo (VCDI) di cui alla norma EN 1317-1 all. A, oltre ad essere compiutamente documentate tutte le principali rotture e deformazioni avvenute sulla carrozzeria, agli organi di sterzo ed ai pneumatici, attraverso riprese fotografiche e riportate su scheda descrittiva.

Formulazione dei pareri tecnici nella fase istruttoria

La formulazione dei pareri tecnici obiettivi sulle caratteristiche prestazionali delle barriere di sicurezza verrà effettuata dall'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale del Ministero dei Lavori Pubblici, sulla base della documentazione presentata a seguito dei crash-tests eseguiti.

Roma 03.06.1998

98A9387

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 19 ottobre 1998.

Modalità di rimborso dei contributi versati per la corresponsione della pensione integrativa dei lavoratori portuali iscritti alle casse locali di previdenza.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante disposizioni in ordine al riordino della legislazione in materia portuale e successive modificazioni e integrazion;

Visto l'art. 9, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1998, n. 30;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Esaminata la documentazione trasmessa dalle Autorità portuali e, laddove non istituite, dalle Autorità marittime in ordine alla situazione delle casse di previdenza, istituite in sede locale, per la corresponsione di pensioni integrative a favore dei lavoratori portuali collocati in quiescenza;

Ritenuta la necessità di individuare i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 9, comma 5, della citata legge n. 30 del 1998;

Considerata la necessità di nominare un commissario liquidatore per ciascuna cassa ai fini della restituzione degli eventuali contributi versati dai lavoratori portuali;

Decreta:

Art. 1.

I lavoratori portuali, iscritti alle locali casse di previdenza alla data di cessazione delle stesse o comunque alla data di cessazione dei versamenti previsti dai rispettivi regolamenti delle casse medesime ovvero i titolari di pensione diretta o di reversibilità hanno diritto alla restituzione dei contributi versati per la corresponsione delle pensioni integrative ai sensi dell'art. 9, comma 5, della legge n. 30 del 1998.

A tali fini gli interessati devono presentare domanda alla gestione liquidatoria della locale cassa di previdenza entro e non oltre il 30 novembre 1998, indicando la data di iscrizione alla cassa medesima.

Art. 2.

Ai beneficiari di cui all'art. 1 viene corrisposto da parte della gestione liquidatoria della locale cassa di previdenza l'importo dei contributi versati per gli anni di iscrizione, individuati sulla base di idonea documentazione presentata dagli interessati ovvero dai dati risultanti agli atti.

Tali importi non sono suscettibili di interessi e rivalutazioni.

Art. 3.

Qualora la documentazione agli atti non sia sufficiente a ricostruire la posizione di ciascun avente diritto si dovrà fare ricorso all'ammontare globale dei versamenti risultanti dai bilanci delle casse, individuando l'importo medio pro-capite relativo a ciascun anno.

Per gli anni per i quali non sia possibile fare riferimento ai dati di bilancio — da attestarsi con dichiarazione del commissario liquidatore della cassa — si fa riferimento all'importo medio pro-capite del bilancio più remoto moltiplicato per il numero degli anni in questione.

Art. 4.

Nell'ipotesi che, in sede locale, a seguito di contenzioso, sia stato individuato ed erogato un importo medio annuo diverso da quello risultante sulla base dei criteri indicati negli articoli 2 e 3, si terrà conto, ai fini della determinazione dell'importo, della condizione di miglior favore anche per gli altri aventi diritto.

Art. 5.

All'atto della restituzione dei contributi versati gli aventi diritto devono presentare quietanza liberatoria con le modalità previste dagli articoli 410 e 411 c.p.c.

Art. 6.

Ai fini dell'espletamento dei compiti di liquidazione delle casse locali di previdenza sono nominati i commissari liquidatori sottoelencati, che dovranno provvedere sulla base dei criteri e delle modalità indicati nel presente decreto:

casse locali di previdenza di Genova e La Spezia: dott. Carlo Castelli;

cassa locale di previdenza di Trieste: dott. Gianfranco Siface;

cassa locale di previdenza di Venezia: dott. Giuseppe Giurgola.

Art. 7.

La direzione generale competente del Ministero dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, provvede all'individuazione dell'importo complessivo che ciascuna cassa dovrà corrispondere agli aventi diritto sulla base dei prospetti di liquidazione elaborati dai rispettivi commissari.

Art. 8.

Ai commissari liquidatori spetta, per lo svolgimento dei compiti assegnati, un compenso complessivo pari allo 0,50% dell'importo globale liquidato agli aventi diritto da ciascuna cassa.

Art. 9.

Agli oneri derivanti del presente decreto provvede il commissario liquidatore del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 1998

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
BURLANDO

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
PINZA

98A9405

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 19 ottobre 1998.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Asti, Novara e Torino.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Piemonte degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 31 luglio 1998 nella provincia di Asti;

grandinate dal 1° agosto 1998 al 3 agosto 1998 nella provincia di Torino;

grandinate dal 1° agosto 1998 al 19 agosto 1998 nella provincia di Novara;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Asti:
grandinate del 31 luglio 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c, d), f),* nel territorio dei comuni di Antignano, Revigliasco d'Asti, San Damiano d'Asti.

Novara:
grandinate del 1° agosto 1998, del 18 agosto 1998, del 19 agosto 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d),* nel territorio dei comuni di Boca, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Fontaneto d'Agogna, Gargallo, Gozzano, Granozzo con Monticello, Invorio, Maggiora;

grandinate del 1° agosto 1998, del 18 agosto 1998, del 19 agosto 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Arona, Cavaglietto, Gargallo, Gozzano, Granozzo con Monticello, Invorio, Meina.

Torino:
grandinate del 1° agosto 1998, del 2 agosto 1998, del 3 agosto 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d), f), g),* nel territorio dei comuni di Borgiallo, Borgofranco d'Ivrea, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Ciconio, Cintano, Colleretto Castelnuovo, Cuceglio, Cuorgné, Feletto, Fiorano Canavese, Lessolo, Lusiglié, Mercenasco, Montalenghe, Montalto Dora, Prascorsano, Quassolo, San Giorgio Canavese, San Giusto Canavese, San Martino Canavese, Scarmagno, Strambino, Vestigné, Vialfré;

grandinate del 1° agosto 1998, del 2 agosto 1998, del 3 gosto 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Borgofranco d'Ivrea, Castellamonte, Cuorgné, Lessolo, Mercenasco, Meugliano, Montalenghe, Montalto Dora, San Giorgio Canavese, Tavagnasco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 1998

Il Ministro: PINTO

98A9397

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 20 luglio 1998.

Estensione delle agevolazioni previste delle disposizioni della legge n. 488/1992 al settore turistico alberghiero, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Vista la deliberazione del CIPE 27 aprile 1995 concernente direttive per la concessione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2 del citato decreto-legge n. 415/1992 convertito dalla legge n. 488/1992;

Vista la deliberazione del CIPE del 18 dicembre 1996 che, con efficacia relativa alle domande di agevolazioni presentate a partire dal 1997, ha introdotto modifiche e integrazioni alla predetta deliberazione del 27 aprile 1995;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche ed integrazioni, concernente modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente misure per la stabilizzazione della finanza pubblica;

Visto, in particolare, l'art. 9, comma 1, della predetta legge n. 449/1997 che estende le agevolazioni della richiamata legge n. 488/1992 alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero e rimanda a specifiche direttive del CIPE, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge n. 449/1997 stessa, la fissazione, in particolare, delle attività e delle iniziative ammissibili, dei meccanismi di valutazione delle domande e dei criteri per la formazione di specifiche graduatorie;

Visto il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 concernente il conferimento di funzioni e compiti dello Stato alle regioni ed agli enti locali;

Visto, in particolare, l'art. 18, comma 1, lettera *aa)* del predetto decreto legislativo n. 112/1998 che prevede che, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, le direttive per la concessione delle agevolazioni di cui al predetto decreto-legge n. 415/1992 sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni;

Vista la legge quadro per il turismo n. 217 del 17 maggio 1983;

Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Comunità europea n. C213 del 23 luglio 1996;

Viste le decisioni della Commissione dell'Unione europea del 1° marzo 1995 e del 30 giugno 1997;

Ritenuto di dover adottare misure tese, in particolare, ad adeguare, valorizzare, qualificare ed ammodernare l'offerta turistico-alberghiera tramite il sostegno, nelle aree depresse del Paese, di iniziative che comportino un riequilibrio tra domanda ed offerta turistica locale, una rilevante ricaduta economico-occupazionale ed il raggiungimento di elevati standard qualitativi anche finalizzati alla tutela ambientale, senza tuttavia determinare sovrapposizioni con altri strumenti agevolativi locali;

Vista l'intesa espressa dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 25 giugno 1998 ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto è finalizzato ad adeguare, valorizzare, qualificare ed ammodernare l'offerta turistico-alberghiera tramite il sostegno, nelle aree depresse del Paese a maggiore vocazione turistica, di iniziative che comportano un riequilibrio tra domanda ed offerta turistica locale, una rilevante ricaduta economico-occupazionale, ed il raggiungimento di elevati standard qualitativi anche finalizzati alla tutela ambientale. Per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, si applicano le modalità e le procedure di cui al decreto ministeriale n. 527 del 20 ottobre 1995 e successive modifiche e integrazioni ed ai relativi successivi decreti e circolari ministeriali.

Art. 2.

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono ammissibili alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 le attività svolte dalle imprese turistiche di cui all'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, attraverso le strutture ricettive di cui all'art. 6 della stessa legge, nonché quelle svolte dalle agenzie di viaggio e turismo di cui all'art. 9 della legge medesima. Con riferimento a ciascun territorio regionale, sono altresì ammesse alle agevolazioni le attività, svolte dalle suddette o da altre imprese, indicate dalle competenti regioni con le modalità e le procedure di cui al successivo art. 4, purché individuate da norme regionali, programmi di intervento o regimi di aiuto approvati dalla Commissione dell'Unione europea. Alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni le imprese beneficiarie devono essere già

regolarmente costituite e nel pieno e libero eserciziodei propri diritti. Ai predetti soggetti si applicano i criteri per la determinazione della dimensione di impresa di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997, con i limiti fissati per le imprese fornitrici di servizi di cui al decreto ministeriale del 27 ottobre 1997.

Art. 3.

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto possono essere concesse in favore dei progetti di investimento finalizzati alla costruzione di nuovi impianti o all'ampliamento, all'ammodernamento, alla riattivazione, alla riconversione o al trasferimento di strutture esistenti. A tal fine si considera:

a) «ampliamento» l'iniziativa che, attraverso un incremento dell'occupazione e degli altri fattori produttivi, sia volta ad accrescere la potenzialità delle strutture esistenti;

b) «ammodernamento» l'iniziativa volta al miglioramento, sotto l'aspetto qualitativo, della struttura esistente e/o del servizio offerto, al miglioramento dell'impatto ambientale legato all'attività produttiva, alla riorganizzazione, al rinnovo e all'aggiornamento tecnologico dell'impresa, all'adozione di strumentazione informatica per il miglioramento del processo produttivo e/o dell'attività gestionale;

c) «riconversione» l'iniziativa volta all'utilizzo di una struttura esistente per lo svolgimento di un'attività ammissibile di cui al precedente art. 2 diversa da quella svolta precedentemente;

d) «riattivazione» l'iniziativa volta all'utilizzo di una struttura esistente inattiva per lo svolgimento di una o più delle attività ammissibili di cui al precedente art. 2, anche se diversa da quella svolta precedentemente, da parte di nuovi soggetti che abbiano una prevalente partecipazione nella gestione dell'impresa;

e) «trasferimento», secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera *g)* del decreto ministeriale n. 527/l995 e successive modifiche e integrazioni.

2. Le spese ammissibili sono, purché capitalizzate, quelle di cui all'art. 4, comma 1, lettere *a), b), c), d), e),* ivi compresi gli arredi, ed *f)* del decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni - ad eccezione di quelle riferite a commesse interne di lavorazione - relative all'acquisto, all'acquisizione mediante locazione finanziaria o alla costruzione di immobilizzazioni nella misura in cui queste ultime sono necessarie alle finalità dell'iniziativa oggetto della domanda di agevolazioni. Sono altresì ammissibili, in quanto volte al miglioramento del servizio offerto, le spese relative ai servizi annessi di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 217/1983 ubicati nello stesso comune della struttura interessata dall'iniziativa o, qualora alla stessa struttura adiacenti, anche in altro comune, purché funzionalmente collegati alla stessa. Tra le spese di cui alla richiamata lettera *a)* sono ricomprese quelle relative alla quota iniziale dei contratti di franchising, quelle finalizzate all'introduzione dei sistemi di qualità secondo standard e metodologie riconosciute (UNI o ISO 9000) e quelle relative all'adesione a sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale (ISO 14001) limitatamente alla quota parte riconducibile alla struttura interessata dall'iniziativa. Le spese relative all'acquisto di una struttura esistente possono essere agevolate fino ad un valore massimo del 50% dell'investimento complessivo ammissibile. Per le iniziative promosse dalle agenzie di viaggio e turismo di cui all'art. 9 della legge n. 217/1983 le spese ammissibili sono solo quelle di cui alle suddette lettere *a),* limitatamente alla quota iniziale dei contratti di franchising, *e),* ivi compresi gli arredi, ed *f).*

Art. 4.

1. Ai fini della concessione delle agevolazioni finanziarie in favore delle attività di cui al precedente art. 2, le banche concessionarie incaricate dell'attività istruttoria valutano, attraverso il business plan dell'impresa proponente, anche gli obiettivi dell'iniziativa in termini di elevazione degli standard qualitativi o quantitativi dell'offerta turistica; le banche concessionarie valutano altresì la validità dell'iniziativa da un punto di vista delle prestazioni ambientali attraverso specifiche dichiarazioni in materia che l'impresa proponente allega alla domanda o alla richiesta di erogazione delle agevolazioni. Ai fini della redazione del business plan si applicano i criteri validi per le imprese di servizi di cui al punto 3.8 della circolare del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 234363 del 20 novembre 1997 e successive modifiche e integrazioni. Successivamente all'invio delle risultanze degli accertamenti istruttori da parte delle banche concessionarie, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato forma specifiche graduatorie regionali, distinte da quelle relative alle attività estrattive, manifatturiere e di servizi, sulla base degli indicatori di cui all'art. 6, comma 4, lettera *a),* punti 1), 2), 3) e 4) del decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni. Il valore di ciascuno di tali indicatori è incrementato del 5% per le imprese che aderiscano a sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale (ISO 14001).

2. Ai fini della determinazione dell'ultimo dei suddetti indicatori, le priorità regionali sono individuate con riferimento alle aree del territorio, alle attività ammissibili di cui al precedente art. 2 ed alle tipologie di investimento di cui al precedente art. 3 e sono espresse attraverso l'attribuzione a ciascuna area, ciascuna attività e ciascuna tipologia di un punteggio numerico intero, compreso tra zero e dieci.

3. Ciascuna regione, con riferimento alle domande di agevolazione da presentare nell'anno successivo, indica, con le modalità e nei termini di cui all'art. 6-*bis* del decreto ministeriale citato:

a) le eventuali ulteriori attività ammissibili di cui al precedente art. 2 finalizzate alla valorizzazione delle caratteristiche turistico-ambientali dell'area interessata, nel pieno rispetto del contesto naturalistico e paesaggistico locale;

b) le particolari aree del territorio regionale a maggiore vocazione turistica, le specifiche attività e/o le tipologie di investimento, nell'ambito di quelle ammissibili alle agevolazioni, ritenute prioritarie ai fini dell'attuazione degli interventi di cui si tratta ed individua il relativo punteggio da attribuire alle stesse.

4. Qualora una regione non indichi, entro i termini fissati:

alcuna attività aggiuntiva, sono considerate ammissibili, nella regione medesima, solo le attività svolte dalle imprese turistiche, di cui all'art. 5 della legge n. 217/1983, attraverso le strutture di cui all'art. 6 della stessa legge, e dalle agenzie di viaggio e turismo di cui all'art. 9 della legge medesima;

alcuna area, attività e tipologia ritenuta prioritaria ed il relativo punteggio, l'indicatore assume, convenzionalmente, valore pari a zero per tutte le iniziative della graduatoria relativa alla regione medesima.

Art. 5.

1. I termini di presentazione delle domande relative al primo bando di attuazione delle presenti direttive sono fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto dell'esigenza di assicurare contestualità con quelli relativi alle imprese estrattive, manifatturiere e di servizi. La decorrenza massima di ammissibilità delle spese relative al solo primo bando di attuazione della presente normativa è fissata a partire dal 1° gennaio 1998, data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 6.

1. Fermo restando quanto previsto dal punto 5, lettera *c)* della delibera CIPE del 27 aprile 1995, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad utilizzare una quota non superiore all'uno per mille dello stanziamento annuale destinato alle agevolazioni della legge n. 488 del 1992, al netto delle risorse necessarie ad assicurare il cofinanziamento, per le spese di funzionamento connesse alle attività ed agli adempimenti di propria competenza necessari all'attuazione degli interventi previsti dalla stessa legge.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 1998

Il Ministro: BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 1998
Registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 186

98A9433

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 16 ottobre 1998.

Istituzione dall'anno accademico 1999-2000, per sdoppiamento, di alcuni corsi di laurea nell'ambito dell'Università «Federico II» di Napoli.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed in particolare l'art. 1 commi 90-91 e 92;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 30 marzo 1998, con il quale, in attuazione del predetto art. 1, commi 90 e successivi, sono stati individuati gli Atenei sovraffollati e sono stati determinati i criteri per la loro graduale separazione organica;

Considerato che, in attuazione delle ricordate disposizioni, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato a provvedere con propri decreti all'adozione di tali interventi;

Considerato che, a norma degli articoli 2 e 3 del citato decreto ministeriale 30 marzo 1998, l'Università degli studi «Federico II» di Napoli è ricompresa tra quelle sovraffollate nei riguardi delle quali si rende necessario intervenire prioritariamente;

Visto il progetto di avvio del processo di graduale separazione organica predisposto dall'Università degli studi «Federico II» di Napoli, approvato dal senato accademico in data 5 maggio 1997;

Visto il protocollo di intesa tra il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e l'Università degli studi «Federico II» di Napoli, sottoscritto in data 25 giugno 1997, e l'accordo di programma stipulato in pari data;

Visto il protocollo d'intesa tra il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, l'Università degli studi «Federico II» di Napoli, la regione Campania e il comune di Napoli, sottoscritto in data 31 marzo 1998, avente per oggetto l'avvio del processo di graduale separazione organica dell'Ateneo Fridericiano, finalizzato alla stipulazione di successivi accordi di programma;

Vista la relazione dell'osservatorio per la valutazione del sistema universitario in data 15 ottobre 1998;

Decreta:

Art. 1.

L'intervento di cui al presente decreto è finalizzato all'avvio del processo di graduale separazione organica dell'Università «Federico II» di Napoli.

Il predetto intervento consiste nella suddivisione delle facoltà e dei corsi di laurea di cui all'art. 3 al fine di permettere agli studenti un più proficuo percorso formativo ed ai docenti una più agevole partecipazione agli organi accademici ed alle attività di didattica e di ricerca.

Art. 2.

La graduale separazione organica dell'Università «Federico II» di Napoli si avvierà, altresì, attraverso la riarticolazione territoriale con la istituzione dei seguenti poli, con autonomia gestionale, organizzativa e di spesa:

1) polo delle scienze umane, cui sono destinate ad afferire le facoltà e i dipartimenti di lettere e filosofia, giurisprudenza, scienze politiche, sociologia ed economia, allocato nel centro storico di Napoli;

2) polo delle scienze della vita, cui sono destinate ad afferire le facoltà e i dipartimenti di medicina e chirurgia, agraria, medicina veterinaria e farmacia e del quale farà parte il Polo delle biotecnologie, allocato nell'area orientale della città;

3) polo scientifico-tecnologico, cui sono destinate ad afferire le facoltà e i dipartimenti di scienze MM.FF.NN., architettura e ingegneria, allocato nella zona occidentale della città.

Art. 3.

Nell'ambito dell'Università «Federico II» di Napoli, dall'anno accademico 1999-2000, sono istituiti, per sdoppiamento, i seguenti corsi di laurea:

a) facoltà di giurisprudenza: secondo corso di laurea in giurisprudenza;

b) facoltà di ingegneria: secondo corso di laurea in:

ingegneria civile;

ingegneria delle telecomunicazioni;

ingegneria meccanica;

c) facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali: secondo corso di laurea in scienze biologiche, con due articolazioni territoriali; una nella zona centrale della città (correlata ed omogenea ai corsi di laurea ed ai dipartimenti delle scienze naturali) e una nella zona di Monte S. Angelo (correlata ed omogenea ai corsi di laurea e ai dipartimenti di matematica, chimica e fisica).

Al termine della durata legale del ciclo completo di studi di ciascuno dei corsi sono istituite le rispettive facoltà, indicate alle lettere *a)* e *b).*

L'eventuale sdoppiamento della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di cui alla lettera *c)* sarà oggetto di separato provvedimento.

Art. 4.

I corsi di laurea sdoppiati di cui all'art. 3, lettere *a)* e *b),* funzioneranno rispettivamente:

a) nell'edificio multipiano di via Nuova Marina (insediamento temporaneo della facoltà di giurisprudenza);

b) in un edificio nella zona occidentale di Napoli (nuove iniziative didattiche della facoltà di ingegneria).

Art. 5.

Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

ha disposto a favore della Università degli studi «Federico II» di Napoli l'assegnazione straordinaria di 6.000.000.000 (cap. 1256 R. '94) e 18.100.000.000 (cap. 1256 R. '97), a valere sulle disponibilità finanziarie per la programmazione, al fine di assicurare un primo finanziamento per gli interventi di decongestionamento;

ha sottoscritto in data 31 marzo 1998 con l'Università degli studi «Federico II» di Napoli, la regione Campania, il comune di Napoli, un protocollo di intesa avente per oggetto il decongestionamento dell'Ateneo Fridericiano, finalizzato alla stipulazione di successivi accordi di programma, che prevederanno, altresì, l'impegno contributivo del Ministero pari al 50% dell'importo previsto nel protocollo per la realizzazione del programma di decongestionamento in conto del quale ha già disposto, per una quota parte, l'assegnazione di fondi per il pagamento di rate di ammortamento di mutui.

Nell'ambito degli interventi che saranno adottati ai fini della programmazione del sistema universitario per il triennio 1998-2000 in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, con separato provvedimento verrà disposta l'assegnazione di risorse finanziarie per spese di personale, ai fini di quanto previsto all'art. 3 del presente decreto, entro il limite dei fondi disponibili al riguardo per l'obiettivo *f)* «decongestionamento dei megatenei», previsto dal decreto ministeriale 6 marzo 1998.

Art. 6.

L'osservatorio per la valutazione del sistema universitario svolgerà attività di monitoraggio sulle fasi di realizzazione degli interventi previsti nel presente decreto.

Al termine di ciascuno dei primi tre bienni accademici di attività delle iniziative previste nel presente decreto, l'osservatorio per la valutazione del sistema universitario provvederà ad effettuare una valutazione dei risultati conseguiti, anche sulla base dei rapporti annuali del nucleo di valutazione interna dell'Università, previsto dall'art. 5, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 7.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 1998

Il Ministro: BERLINGUER

98A9406

DECRETO 16 ottobre 1998.

Autorizzazione alla libera Università di Bolzano a rilasciare titoli di studio universitari aventi valore legale.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, la quale, all'art. 17, comma 120, prevede l'istituzione di una Università non statale nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, che l'autorizzazione alla stessa a rilasciare titoli di studio universitari aventi valore legale è concessa con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica previa intesa con la medesima provincia e che tale decreto è emanato sentito l'osservatorio per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto del Presidente della provincia autonoma di Bolzano in data 16 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficile* n. 96 del 27 aprile 1998, con il quale è stata istituita la libera Università di Bolzano ed è stato emanato il relativo statuto;

Visto il decreto del Presidente della libera Università di Bolzano in data 8 ottobre 1998, in corso di pubblicazione nel bollettino ufficiale del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con il quale è stato approvato il regolamento didattico di tale Università;

Visto il parere reso in data 15 ottobre 1998 dall'osservatorio per la valutazione del sistema universitario, in attuazione di quanto disposto dall'art. 17, comma 120, della predetta legge n. 127/1997;

Visto l'accordo in data 15 ottobre 1998 tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e la provincia autonoma di Bolzano, che costituisce definizione dell'intesa tra le predette istituzioni prevista dall'art. 17, comma 120, della legge n. 127/1997;

Decreta:

La libera Università di Bolzano è autorizzata, ai sensi dell'art. 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, a rilasciare titoli di studio universitari aventi valore legale.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 1998

Il Ministro: BERLINGUER

98A9407

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Vertova dall'ambito territoriale n. 13, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione ed ampliamento di una mulattiera esistente in località «Gromi», da parte del sig. Guerini Giacomo ed altri. (Deliberazione n. VI/37925).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il

vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 28 luglio 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Vertova (Bergamo), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, da parte del signor Guerini Giacomo ed altri per la sistemazione ed ampliamento mulattiera esistente in località «Gromi»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 13, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Vertova (Bergamo), foglio n. 14, mappali numeri 119-120-195-196, foglio n. 18 mappali numeri 2-5-2498-2499/*a*, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 13, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione ed ampliamento mulattiera esistente in località «Gromi» da parte del signor Guerini Giacomo ed altri;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 13, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 6 agosto 1998

Il segretario: SALA

98A9075

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 1998.

Stralcio di un'area ubicata nei comuni di Paisco Loveno, Darfo Boario Terme, Cerveno, Edolo, Lozio dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione e miglioramento alpeggi e viabilità, da parte dei comuni di Ono San Pietro, Ossimo, Darfo Boario Terme, Cerveno, Edolo, Lozio. (Deliberazione n. VI/37926).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 10 giugno 1998 è pervenuta l'istanza dei comuni di Ono San Pietro, Ossimo, Darfo Boario Terme, Cerveno, Edolo, Lozio (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, da parte dello STAP di Brescia - Ufficio strutture e infrastrutture agricole per la sistemazione e miglioramento alpeggi e viabilità;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali

ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nei comuni di Paisco Loveno foglio n. 33 mappale n. 1096, tratto di strada che dal km 16 + 400 della s.s. n. 294 raggiunge le malghe per un'estensione di m 4.000, Darfo Boario Terme foglio n. 9, mappale n. 2755, Cerveno foglio n. 9 mappale, n. 958, foglio n. 10, mappali numeri 954-955, Edolo foglio n. 8, mappali numeri 23, 18, foglio n. 9, mappali numeri 1, 7, 8, 9, Lozio foglio n. 2, mappali numeri 618, 619, 620, 632, 658, 705, 734, 735, 738, 740, 741, 744, 829, 1212, 1217, 1259, 1357, 1385, 1387, 1388, 1453, 1513, 1947, 2123, 2124, 2, 22, 25, 68, 86, 87, 101, 123, 593, 595, 615, 616, 617, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione e miglioramento alpeggi e viabilità, da parte dei comuni di Ono San Pietro, Ossimo, Darfo Boario Terme, Cerveno, Edolo, Lozio (Brescia);

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 6 agosto 1998

Il segretario: SALA

98A9076

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 1998.

Stralcio di aree ubicate nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di lavori di recupero del nucleo rurale in località «Remit» da parte della signora Sala Ivana ed altri. (Deliberazione n. VI/37927).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 17 ottobre 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Grosio (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, da parte della signora Sala Ivana ed altri per la realizzazione di lavori di recupero del nucleo rurale in località «Remit»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (Sondrio), foglio n. 10, mappali dal n. 32 al n. 51, 500, 614, 647, 4, 54, 57, 58, 60, 658, 62, 64, 79, 80, 81, 145 e 130, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di lavori di recupero del nucleo rurale in località «Remit» da parte della signora Sala Ivana ed altri;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 6 agosto 1998

Il segretario: SALA

98A9077

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Certosa di Pavia dall'ambito territoriale n. 10, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per sistemazione viabilità finalizzata alla riqualificazione del monumento, da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. VI/37928).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 3 luglio 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Certosa di Pavia (Pavia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 per sistemazione della viabilità finalizzata alla riqualificazione del monumento, da parte dell'amministrazione comunale:

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 10, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Certosa di Pavia, foglio n. 3, mappali numeri 70, 73, 75, 58, 36, 37, per la sola parte interessata all'intervento in oggetto, dall'ambito territoriale n. 10, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per sistemazione della viabilità finalizzata alla riqualificazione del monumento, da parte dell'amministrazione comunale;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 10, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 6 agosto 1998

Il segretario: SALA

98A9078

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Madesimo dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di un edificio a civile abitazione, da parte del sig. Pedroncelli Tullio ed altri. (Deliberazione n. VI/37929).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno

1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 11 febbraio 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Madesimo (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 per ristrutturazione di un edificio a civile abitazione, da parte del sig. Pedroncelli Tullio ed altri;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Madesimo (Sondrio), foglio n. 50, mappali numeri 23 e 33, per la sola parte interessata all'intervento in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ristrutturazione di un edificio a civile abitazione, da parte del sig. Pedroncelli Tullio ed altri;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 6 agosto 1998

Il segretario: SALA

98A9079

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Villanuova sul Clisi dall'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di santella votiva, da parte del sig. Mora Tarcisio. (Deliberazione n. VI/37930).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 16 giugno 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Villanuova sul Clisi, di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 per realizzazione di santella votiva, da parte del sig. Mora Tarcisio;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 19, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Villanuova sul Clisi, mappale n. 804, per la sola parte interessata all'intervento in oggetto, dall'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per realizzazione di santella votiva, da parte del sig. Mora Tarcisio;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 19, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 6 agosto 1998

Il segretario: SALA

98A9080

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Esino Lario dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un acquedotto e di una stalla da parte del sig. Nasazzi Saverio Giuseppe. (Deliberazione n. VI/37931).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rila-

scio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 16 gennaio 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Esino Lario (Lecco), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, da parte del sig. Nasazzi Saverio Giuseppe per la realizzazione di un acquedotto e di una stalla;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Esino Lario (Lecco), mappali numeri 1049, 1001, 998, 3711, 2711a-c (acquedotto) e mappali numeri 3290, 3578 (stalla) dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un acquedotto e di una stalla;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 6 agosto 1998

Il segretario: SALA

98A9081

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 1998.

Stralcio di un'area ubicata nei comuni di Crandola Valsassina e Barzio dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione e adeguamento alpeggi, completamento strada di accesso, da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/37932).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 16 giugno 1998 è pervenuta l'istanza dei comuni di Crandola Valsassina e Barzio (Lecco), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, per la sistemazione ed adeguamento alpeggi - completamento strada di accesso;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Barzio (Lecco), fogli numeri 3, 4, 8, 9 mappali numeri 1860, 1861, 1800, 1396, 1349, 1759, 2286, 1358, 1767, 1359, 1344, 1341, 1750, 1339, 1322, 1751, 2867, 1753, 1752, 1747, 1317, 1321, 1334, 1749, 1755, 1959, 1667, 1744, 1745, 1819, 2223, 1746, comune di Crandola Valsassina (Lecco), foglio 4, mappali numeri 1694, 1695, 1696, 1698, foglio 5, mappali numeri 1818, 2326, 2335, 2852 dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione adeguamento alpeggi - strada di accesso agli alpeggi, da parte del comune;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 6 agosto 1998

Il segretario: SALA

98A9082

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Rogno dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una strada agro-silvo-pastorale di accesso al pascolo «Pian della Palù», da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. VI/37933).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno

1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 31 marzo 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Rogno (Bergamo), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, per la realizzazione di una strada agro-silvo-pastorale di accesso al pascolo «Pian della Palù», da parte dell'amministrazione comunale;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Rogno (Bergamo), fogli numeri 4, 8, mappali numeri 1984, 1270, 2312, 1994, 2273, 1227, 2320, 1334, 2039, 1333, 2319, 2573, 1532, 2357, per la sola parte interessata all'intervento in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una strada agro-silvo-pastorale di accesso al pascolo «Pian di Palù», una da parte dell'amministrazione comunale;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 6 agosto 1998

Il segretario: SALA

98A9083

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 settembre 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Castione della Presolana dall'ambito territoriale n. 14, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sostituzione della seggiovia «Presolana-Scanapà», da parte della società «Monti del Sole - Castione della Presolana» S.r.l. (Deliberazione n. VI/38298).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 26 giugno 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Castione della Presolana (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, per la sostituzione della seggiovia «Presolana-Scanapà», da parte della società «Monti del Sole - Castione della Presolana» S.r.l.;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 14, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Castione della Presolana (Bergamo), foglio n. 21, mappale n. 9344, foglio n. 26, mappali numeri 4375 e 10798, foglio n. 27, mappale n. 1963, per la sola parte interessata all'intervento in oggetto, dall'ambito territoriale n. 14, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sostituzione della seggiovia «Presolana-Scanapà», da parte della società «Monti del Sole - Castione della Presolana» S.r.l.;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 14, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 7 settembre 1998

Il segretario: SALA

98A9084

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

DECRETO RETTORALE 7 ottobre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1273 del 27 ottobre 1983, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590 che ha istituito, tra l'altro, questo Ateneo statale;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto M.U.R.S.T. in data 24 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 14 ottobre 1996, recante gli ordinamenti didattici universitari dei corsi di diploma universitario dell'area sanitaria, in adeguamento dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990 n. 341; in particolare l'ordinamento del corso di diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia medica;

Visto il comma 4 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 25 del 27 gennaio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1998;

Vista la relazione tecnica del nucleo di valutazione interno dell'Ateneo in data 14 settembre 1998;

Viste le deliberazioni degli organi accademici dell'Ateneo;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato regionale di coordinamento delle università abruzzesi nella seduta del 5 ottobre 1998;

Considerato che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, emanato con decreto rettorale in data 21 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 66 del 19 marzo 1996, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel Regolamento didattico di Ateneo;

Considerato altresì, che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle delibere degli organi accademici;

Decreta:

1. È istituito a decorrere dall'anno accademico 1998/1999, presso la facoltà di medicina e chirurgia, il corso di diploma universitario in tecnico sanitario di radiologia medica pertanto lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:

l'art. 16 relativo alla facoltà di medicina e chirurgia viene così riformulato:

La facoltà di medicina e chirurgia conferisce la laurea in:

a) medicina e chirurgia;

b) odontoiatria e protesi dentaria e il diploma universitario in:

a) infermiere;

b) terapista;

c) tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

d) dietista;

e) ostetrica/o;

f) tecnico sanitario di radiologia medica.

Titoli di ammissione ai predetti corsi di laurea e di diploma è quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910;

al Titolo X, Capo I, nel primo comma dell'art 69 viene inserito il corso di diploma universitario in tecnico sanitario di radiologia medica. Dopo il Capo VI relativo al corso di diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico è inserito il Capo VII relativo al corso di diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia medica, con il seguente articolato:

DIPLOMA UNIVERSITARIO DI TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA

Art. 1. *(Finalità, organizzazione, requisiti di accesso).* — 1.1 L'Università «G. D'Annunzio» di Chieti, facoltà di medicina e chirurgia, istituisce il corso di diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia medica.

Il corso ha durata di tre anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del diploma di «Tecnico sanitario di radiologia medica».

Il numero massimo di studenti ammessi, iscrivibili a ciascun anno, è di venti.

Il corso ha sede presso il «Dipartimento scienze cliniche e bioimmagini» sezione di scienze radiologiche.

1.2 Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori sanitari in grado di svolgere, ai sensi del decreto ministeriale 26 settembre 1994, n. 746, e in conformità a quanto disposto dalla legge 31 gennaio 1983, n. 25, in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, su prescrizione medica, tutti gli interventi che richiedono l'uso di radiazioni ionizzanti, sia artificiali che naturali, di energie termiche, ultrasoniche, di risonanza magnetica, nonché gli interventi per la protezione fisica e dosimetrica.

Art. 2 *(Ordinamento didattico).* — 2.1 Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, studio clinico guidato, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriale, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento.

È possibile organizzare all'interno del Corso, a partire dal II anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1600 ore complessive; quella pratica è di 3000 ore delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio della Scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

2.2 Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente le basi per la conoscenza dei fenomeni fisici, biologici e fisiopatologici, le conoscenze dei principi di funzionamento delle strumentazioni diagnostiche e collaborare con il medico radiodiagnosta, il medico nucleare, con il fisico radioterapista e con il fisico sanitario agli atti diagnostici e terapeutici utilizzando le fonti radianti ed altre energie, nonché per effettuare interventi relativi alla protezione fisica e dosimetrica.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso diploma universitario:

Settori: A02A Analisi matematica, B01A Fisica generale, B01B Fisica, B04X Fisica nucleare e subnucleare, C03X Chimica generale ed inorganica, E06A Fisiologia umana, E07X Farmacologia, E09A Anatomia umana, E10X Biofisica medica, E13X Biologia applicata, F04A Patologia generale, F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale, F22C Medicina del lavoro, K10X Misure elettriche ed elettroniche, K05B Informatica, K06X Bioingegneria elettroni.

2.3 Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale è specificato nella tabella *B*.

TABELLA *A* — *Obiettivi didattici, aree didattiche, piano di studio esemplificativo e relativi settori scientifico-disciplinari.*

I Anno - I semestre.

Area A. Propedeutica (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve essere in grado di applicare il metodo sperimentale allo studio dei fenomeni umani e tecnologici rilevanti per la professione, dimostrando di saper utilizzare allo scopo i principi fondamentali della fisica, della biofisica e dell'informatica applicati ai problemi tecnologici della diagnostica per immagini; lo studente deve altresì conoscere il ruolo anatomo-funzionale delle diverse strutture biologiche nell'organizzazione della cellula e dell'organismo umano.

A.1 Corso integrato di matematica, fisica, statistica ed informatica.

Settori: A02A Analisi matematica, B01B Fisica, F01X Statistica medica, K05B Informatica.

A.2 Corso integrato di fisica generale.

Settori: B01A Fisica generale, B01B Fisica.

A.3 Corso integrato di chimica generale organica ed inorganica.

Settori: B03X Struttura della materia, C05X Chimica generale ed inorganica, C05X Chimica organica.

A.4 Corso integrato di anatomia umana sistematica e topografica.

Settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia.

A.5 Corso integrato di biologia e radiobiologia.

Settore: E13X Biologia applicata.

A.6 Corso integrato di anatomo-fisiologia umana.

Settore: E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana.

A.7 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso servizi universitari ed ospedalieri (complessive 700 ore annue).

I Anno - II semestre.

Area B - Patologia generale, principi di tecnologie radiodiagnostiche ed organizzazione della professione (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve essere in grado di conoscere le principali patologie con riferimento agli aspetti pertinenti agli effetti delle radiazioni ed alle tecniche e metodologie radiologiche nonché alle tecniche di trattamento radioterapiche.

B.1 Corso integrato di patologia generale.

Settore: F04A Patologia generale.

B.2 Corso integrato di tecniche di diagnostica per immagini.

Settori: E09A Anatomia umana, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

B.3 Corso integrato di apparecchiature dell'area radiologica.

Settori: B01A Fisica generale, Fl8X Diagnostica per immagini e radioterapia, K06X Bioingegneria elettronica.

B.4 Corso integrato di misure elettriche ed elettronica.

Settori: I17X Elettrotecnica, K10X Misure elettriche ed elettronica.

B.5 Corso integrato di igiene ed organizzazione sanitaria.

Settori: F22A Igiene generale ed applicata.

B.6 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso servizi universitari ed ospedalieri (700 ore nell'intero anno).

II Anno - I semestre.

Area C - Tecniche di diagnostica per immagini e radioterapia (crediti: 6.0).

Obiettivi: lo studente deve essere in grado di realizzare le principali incidenze e proiezioni radiografiche e conoscere le diverse tecniche procedurali di diagnostica per immagini; deve conoscere i principi generali dell'informatica e delle applicazioni informatiche nell'area radiologica, con riferimento all'archiviazione di immagini, di referti e di dati di interesse clinico-sanitario; deve conoscere le modalità di uso diagnostico e terapeutico di radiazioni e traccianti radioattivi, nonché applicare le principali norme di radioprotezione.

C.1 Corso integrato di tecniche di diagnostica per immagini II.

Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, B01B Fisica, K06X Bioingegneria elettronica.

C.2 Corso integrato di informatica ed archiviazione.

Settori: K05B Informatica, K05C Cibernetica, X06X Bioingegneria elettronica.

C.3 Corso integrato di igiene ambientale e medicina del lavoro.

Settori: F22A Igiene generale ed applicata, F22C Medicina del lavoro.

C.4 Attività di tirocinio pratico guidato da effettuarsi presso servizi universitari e ospedalieri.

II Anno - II semestre.

Area D - Fisica e strumentazione, principi di radiobiologia e radioprotezione (crediti: 5.0).

Obiettivi: lo studente deve apprendere conoscenze sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e di altre energieimpiegate nella diagnostica e/o nella radioterapia;

deve conoscere le relative unità di misura, e deve essere reso edotto sulle caratteristiche principali di struttura e funzionamento delle apparecchiature utilizzate; deve inoltre essere in grado di scegliere ed utilizzare appropriate tecnologie e materiali al fine di produrre immagini radiologiche e terapie radianti.

Lo studente inoltre deve apprendere i principi generali dell'interazione delle radiazioni con i sistemi viventi; deve apprendere le procedure di radioprotezione, decontaminazione ambientale, uso dei radionuclidi e marcatura dei radiocomposti.

D.1 Corso integrato di fisica applicata alla strumentazione radiodiagnostica e radioterapia.

Settori: B04X Fisica nucleare e subnucleare, B01A Fisica generale, K06X Bioingegneria elettronica.

D.2 Corso integrato di radiobiologia e radioprotezione.

Settori: B01B Fisica, E10X Biofisica medica.

D.3 Corso integrato di radiofarmaci.

Settori: C03X Chimica generale ed inorganica, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

D.4 Attività di tirocinio pratico guidato da effettuarsi presso strutture sanitarie universitarie e ospedaliere (1.000 ore nell'intero anno).

III Anno - I semestre.

Area E - Produzione e trattamento delle immagini diagnostiche (crediti 4.0).

Obiettivi: lo studente deve conoscere tecnologie e materiali al fine di produrre immagini e terapie radianti; di conoscere i parametri che caratterizzano le energie utilizzate per l'estrazione delle immagini; deve inoltre acquisire la conoscenza dei sistemi di rilevazione, archiviazione e trasmissione a distanza delle immagini; deve acquisire le conoscenze tecniche per l'esecuzione di indagini radiologiche, di ecografia, di tomografia computerizzata e risonanza magnetica nucleare (RMN); infine deve conoscere le problematiche etiche e deontologiche connesse con la professione e più in generale del rapporto con i pazienti.

E.1 Corso integrato di tecniche di diagnostica per immagini III.

Settore: FI8X Diagnostica per immagini e radioterapia.

E.2 Corso integrato di produzione e trattamento delle immagini diagnostiche.

Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, K03X Telecomunicazioni.

F.1 Corso integrato di tecniche in diagnostica per immagini e IV (R.M.N.).

Settore: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

E.3 Corso integrato di bioetica, deontologia ed etica professionale.

Settori: F02X Storia della medicina, P22B Medicina legale.

E.4 Attività di tirocinio pratico guidato da effettuarsi presso servizi universitari e ospedalieri (per un totale di 1.300 ore annue).

III Anno - II semestre.

Area F - Tecniche di medicina nucleare e radioterapia (crediti: 3.0).

Obiettivi: lo studente deve conoscere le tecniche di indagini di medicina nucleare, sia statiche che dinamiche; deve acquisire la conoscenza per l'assistenza tecnica di trattamenti radioterapici; la preparazione e l'impiego di schermature e di sistemi di contenzione del paziente; deve essere informato sui principi generali della terapia medico-nucleare (radio-metabolica, ecc.) e acquisire la conoscenza per la preparazione delle dosi, per l'esecuzione di misure di ritenzione sul paziente, per l'eliminazione dei rifiuti organici, per i provvedimenti di decontaminazione.

F.1 Corso integrato di tecniche in radioterapia.

Settore: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

F.2 Corso integrato di tecniche in medicina nucleare.

Settore: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

F.3 Corso integrato di tecniche di terapia medico-nucleare.

Settori: E07X Farmacologia, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

F.4 Attività di tirocinio pratico guidato: da effettuarsi presso servizi universitari e ospedalieri (1.300 ore nell'intero anno).

TABELLA *B — Standard formativo pratico e di tirocinio.*

Lo studente per essere ammesso all'esame finale deve aver partecipato o compiuto con autonomia tecnico-professionale, in collaborazione diretta con il medico radiodiagnosta, il medico nucleare, il fisico radioterapista e con il fisico sanitario, i seguenti atti (decreto ministeriale n. 746/1994):

a) Servizio di radiodiagnostica - Frequenza a rotazione con partecipazione all'esecuzione tecnica di almeno:

300 esami rX dello scheletro;

300 esami rX del torace;

200 esami rX dell'apparato gastro-intestinale;

200 esami rX di radiologia d'urgenza;

200 mammografie;

150 esami di radiologia del capo, del callo ed odontostomatologica;

300 esami di radiologia pediatrica;

100 esami di radiologia cardiovascolare ed interventistica;

100 esami T.C.;

100 esami R.M.;

200 esami ecografici;

utilizzare in forma appropriata le apparecchiature radiologiche e di camera oscura;

adottare in ogni situazione metodiche atte a garantire il massimo di radioprotezione (A.L.A.R.A.);

b) Servizio di medicina nucleare - Frequenza a rotazione con partecipazione all'esecuzione tecnica di:

50 esami dell'apparato scheletrico;

50 esami del S.N.C.;

50 esami dell'apparato cardiocircolatorio;

50 esami dell'apparato respiratorio;

50 esami della tiroide e delle paratiroidi;

50 esami dei surreni;

30 esami dell'apparato emopoietico;

30 esami dell'apparato digerente;

30 esami dell'apparato urinario;

40 esami con indicatori positivi;

tarare e predisporre le apparecchiature per l'esecuzione di esami di medicina nucleare;

approntare dosi semplici di radiofarmaci;

manipolare materiale radioattivo;

controllare la contaminazione personale ed ambientale;

c) Servizio di radioterapia - Frequenza a rotazione con partecipazione alle funzioni di competenza su:

15 pazienti trattati con radioterapia da fasci esterni;

5 pazienti studiati. con il simulatore universale;

5 pazienti con volume di irradiazione definiti su documento TC o RIM;

5 studi di calcolatore di piani di trattamento individuale;

5 modelli di schermatura sagomata personalizzata;

5 controlli dosimetrici di un fascio di radiazioni da sorgente esterna.

d) Servizio di fisica sanitaria - Frequenza di 2 mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 7 ottobre 1998

Il rettore: CUCCURULLO

98A9335

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 5 ottobre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1987, n. 2240, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Considerata l'opportunità di procedere alla revisione degli ordinamenti didattici;

Vista la legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Visto il decreto ministeriale del 23 giugno 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 luglio 1997;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà, seduta del 29 aprile 1998; senato accademico seduta del 4 maggio 1998; consiglio di amministrazione seduta del 9 settembre 1998);

Decreta:

Viene istituito il corso di laurea in discipline dell'arte, della musica e dello spettacolo della facoltà di lettere e filosofia.

CORSO DI LAUREA IN DISCIPLINE DELL'ARTE DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO

1. *Istituzione ed accesso.*

Presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Palermo è istituito il corso di laurea in discipline dell'arte, della musica e dello spettacolo, articolato in base alla tabella XVI-*bis*. Il titolo di ammissione è quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

2. *Finalità e durata.*

Il corso di laurea ha lo scopo di fornire strumenti metodologici e critici finalizzati allo studio dei linguaggi espressivi cosiddetti «non verbali» e di formare competenze storiche e sistematiche, utili anche per gli sbocchi professionali nei campi dell'organizzazione delle attività culturali, della critica, dell'insegnamento e della ricerca.

La durata del corso di studi in discipline dell'arte, della musica e dello spettacolo è fissata in quattro anni articolati in due bienni (biennio propedeutico formativo e biennio specialistico).

Il biennio propedeutico comprende un nucleo di discipline costitutive dei settori artistico, musicale e dello spettacolo che caratterizzano i vari indirizzi; ed un secondo nucleo di discipline appartenenti ad altri settori umanistici necessarie alla formazione culturale e professionale di base ed utili anche al mantenimento dell'intersezionalità con gli altri corsi di laurea della facoltà di lettere e filosofia.

Il biennio specialistico può essere organizzato fino a un massimo di cinque indirizzi: arte, musica, teatro, cinema, linguaggi multimediali. L'attivazione e l'eventuale disattivazione degli indirizzi sono disposte su proposta del consiglio di corso di laurea, dal consiglio di facoltà. È possibile altresì che il consiglio di facoltà, sempre su proposta del consiglio di corso di laurea, attivi un indirizzo spettacolo in luogo dei due indirizzi teatro e cinema. Per l'anno accademico 1998-99 sono attivati gli indirizzi arte e musica.

3. *Manifesto degli studi.*

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di corso di laurea determinerà con apposito regolamento quanto espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea:

a) definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare i cui nomi saranno desunti dai settori scientifico-disciplinari;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento che costituiscono le singole annualità corrispondenti;

c) stabilisce le qualificazioni opportune, quali I, II, III, istituzioni, avanzato, progredito, nonché tutte le altre che giovino a differenziare più esattamente il livello e i contenuti didattici, compresa la possibiità di biennare o triennare le disciline quando ciò sai ritenuto utile ai fini della formazione culturale e professionale.

4. *Organizzazione degli studi.*

Il piano di studi prevede nel complesso 21 insegnamenti annuali, di cui 13 costitutivi (7 comuni a tutti gli indirizzi e 6 specifici), ed 8 complementari (di cui almeno 4 specifici) con altrettanti esami di profitto, oltre che una prova di lingua straniera moderna da sostenere entro il primo biennio, che coincide con la prova scritta dell'insegnamento di lingua e letteratura straniera scelto come costitutivo.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea occorre avere superato tutte le prove d'esame delle discipline incluse nel piano di studio.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento coerente con il piano di studi scelto dallo studente, d'intesa con un relatore, e secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

5. *Curriculum didattico.*

INSEGNAMENTI COSTITUTIVI COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI

1. Un insegnamento dell'area della comunicazione letteraria (appartenente a uno dei seguenti settori: L12A Letteratura italiana, L12B Letteratura italiana moderna e contemporanea, L12C Critica letteraria, L12D Letterature comparate, L12E Letteratura dell'età medievale, umanistica e rinascimentale).

2. Un insegnamento dell'area filosofico-linguistica (appartente a uno dei seguenti settori: M07D Estetica, M07E Filosofia del linguaggio, L09A Glottologia e linguistica).

3. Un insegnamento dell'area delle letterature europee (appartenente a uno dei seguenti settori: L16A Lingua e letteratura francese, L17A Lingua e letteratura spagnola, L18A Lingua e letteratura inglese, L19A Lingua e letteratura tedesca).

4. Un insegnamento dell'area delle scienze umane (appartenente a uno dei seguenti settori: M05X Discipline demoetnoantropologiche, M08E Storia della scienza, M10A Psicologia generale, Q05A Sociologia generale, Q05B Sociologia dei processi culturali e comunicativi).

5-7. Tre insegnamenti scelti tra gli insegnamenti specifici degli indirizzi diversi da quello in cui ci si laurea (settori: L25A Storia dell'arte medievale, L25B Storia dell'arte moderna, L25C Storia dell'arte contemporanea, L25D Museologia e critica artistica e del restauro, L26A Discipline dello spettacolo, L27A Storia della musica antica, medievale e rinascimentale, L27B Musicologia e storia della musica moderna e contemporanea, L27C Etnomusicologia).

INSEGNAMENTI COSTITUTIVI SPECIFICI DI INDIRIZZO

8-13. I consigli delle strutture didattiche competenti sceglieranno sei insegnamenti entro i settori scientifico-disciplinari relativi.

INSEGNAMENTI COMPLEMENTARI

Otto insegnamenti da scegliere all'interno di una o più delle seguenti aree:

artistica (L25A, L25B, L25C, L25D);
musicale (L27A, L27B, L27C);
teatrale (L26A);
cinematografica (L26B);
dei linguaggi multimediali (Q05B, K05A, P02B);
drammaturgico-antica (L08C);
di storia dell'architettura (H12X);
della comunicazione letteraria (L12A, L12B), L12C, L12D, L12E).

INDIRIZZO MUSICA

Insegnamenti costitutivi specifici di indirizzo.

8-13. Sei discipline dell'area musicale (appartenenti a uno dei seguenti settori L27A storia della musica antica, medievale e rinascimentale, L27B musicologia e storia della musica moderna e contemporanea, L27C etnomusicologia).

Insegnamenti complementari.

14-17. Quattro insegnamenti appartenenti all'area musicale (L27A, L27B, L27C).

18-21. Quattro insegnamenti appartenenti alle aree artistica (settori L25A, L25B, L25C, L25D), teatrale (L26A), cinematografica (L26B), linguaggi multimediali (Q05B, K05A, P02B), drammaturgico antica (L08C), della storia dell'architettura (H12X), della comunicazione letteraria (L12A, L12B, L12C, L12D), L12E), della filologia romanza (L10A), delle filologie e letterature classiche (L06C, L07A, L08A, L08B), della storia della filosofia (M08A), della storia medievale e moderna (M01X, M02A) e delle matematiche (A01B, A02A).

INDIRIZZO ARTE

Insegnamenti costitutivi specifici di indirizzo.

8-13. Sei discipline dell'area artistica (appartenenti ad uno dei seguenti settori: L25A storia dell'arte medievale, L25B storia dell'arte moderna, L25C storia dell'arte contemporanea, L25D museologia e critica artistica e del restauro).

Insegnamenti complementari.

14-17. Quattro insegnamenti appartenenti all'area artistica (L25A, L25B, L25C, L25D).

18-21. Quattro insegnamenti, appartenenti alle aree musicale (L27A, L27B, L27C), teatrale (L26A), cinematografica (L26B), linguaggi multimediali (Q05B, K06A, P02B), drammaturgico antica (L08C), della storia dell'architettura (H12X), della comunicazione letteraria (L12A, L12B, L123C, L12D, L12E), della filologia romanza (L10A), delle filologie e letterature classiche (L06C, L07A, L08A, L08B), della storia della filosofia (M08A), della storia medievale e moderna (M01X, M02A).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 5 ottobre 1998

Il rettore: GULLOTTI

98A9418

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 15 ottobre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università, concernente il corso di diploma universitario di informatore medico-scientifico.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 245 con il quale è stata istituita la Seconda Università degli studi di Napoli;

Visto l'art. 4 del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992 relativo all'allocazione delle strutture della Seconda Università di Napoli;

Visto il decreto rettorale n. 165 del 31 dicembre 1992;

Visto l'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 relativa agli ordinamenti didattici universitari;

Visto il piano di sviluppo dell'Università per il triennio 1994/1996 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995, *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 29 febbraio 1996;

Visto il decreto rettorale n. 2180 del 7 giugno 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 1996 con cui è stato emanato, ai sensi dell'art. 16 della legge 9 maggio 1989,

n. 168, lo statuto di autonomia di questa Università e in particolare l'art. 11, comma 4, che contempla l'emanazione di un regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che il predetto statuto non contiene gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per i quali questa Università rilascia titoli con valore legale giacché gli stessi saranno inseriti nel regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che, nelle more dell'approvazione ed emanazione del sopracitato regolamento didattico di Ateneo, è necessario comunque procedere alle modificazioni di cui all'ordinamento didattico universitario;

Viste le proposte avanzate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia, adunanze del 16 ottobre 1995 e 23 ottobre 1996, del senato accademico adunanze del 29 marzo 1996 e 7 aprile 1997 e del consiglio di amministrazione adunanze del 13 maggio 1996 e 14 aprile 1997;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato regionale di coordinamento universitario nella seduta del 9 settembre 1996;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la nota di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 1/98 del 16 giugno 1998 ed in particolare il «punto 4» titolato «Sperimentazione di corsi di nuovo tipo» che autorizza le proposte modificative degli ordinamenti degli studi a suo tempo presentate dalle università e per le quali non sia pervenuto l'assenso ministeriale all'atto della emanazione della nota medesima;

Considerato che l'istituzione del diploma universitario di informatore medico-scientifico rientra nella fattispecie contemplata dal punto 4 della sopracitata nota di indirizzo;

Vista la scheda risorse per l'attivazione del diploma universitario di informatore medico-scientifico allegata alla nota del 1° settembre 1998, prot. 225-*bis*/98;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Gli ordinamenti didattici della Seconda Università degli studi di Napoli sono ulteriormente modificati come appresso:

è istituito il corso di diploma universitario di «Informatore medico-scientifico» presso la facoltà di medicina e chirurgia.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO DI INFORMATORE MEDICO-SCIENTIFICO

Art. 1.

Il corso di diploma universitario di «Informatore medico-scientifico» ha durata triennale.

Il corso si propone l'obiettivo di fornire agli studenti la preparazione culturale adeguata a svolgere l'attività di operatori sanitari per l'informazione scientifica sui farmaci, sui presidi medico-chirurgici e sui prodotti dietetici, e per operare nell'ambito dei sistemi di farmacosorveglianza.

Al compimento del ciclo di studi, viene conferito il titolo di diploma di «Informatore medico-scientifico».

Art. 2.

Accesso al diploma

L'iscrizione al corso è regolata dalle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero di iscritti al corso è stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione vengono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 3.

Corsi di laurea e di diploma affini. Riconoscimenti

Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma di «Informatore medico- scientifico» è dichiarato affine al corso di laurea in medicina e chirurgia.

Nei trasferimenti tra corsi di diploma e tra corsi di laurea e di diploma universitario, come anche nelle iscrizioni ad altro corso di coloro che hanno già conseguito un titolo di diploma o di laurea, la facoltà riconosce gli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di provenienza considerando la loro validità culturale, propedeutica e professionale per la formazione prevista dal corso al quale è richiesto il trasferimento o l'iscrizione. Inoltre, la facoltà indica l'anno di iscrizione che, nel caso di diplomati che si iscrivono ad un corso di laurea affine, deve essere di norma il terzo.

Tutti gli insegnamenti superati nel corso di provenienza ed aventi uguale denominazione ed annualità nel corso affine al quale si richiede l'iscrizione o il trasferimento sono riconosciuti validi per il trasferimento o l'iscrizione. Nei passaggi tra corsi non affini si tiene conto degli insegnamenti che nella sede vengono riconosciuti nei passaggi tra i corsi di laurea.

Gli insegnamenti superati nel corso di provenienza per i quali, in assenza dei requisiti al precedente

comma, sia possibile sostenere un esame integrativo, secondo giudizio della facoltà, sono riconosciuti validi per il trasferimento o l'iscrizione.

Nei trasferimenti dal corso di diploma a un corso di laurea affine, il numero degli insegnamenti di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, che può essere riconosciuto all'atto dell'iscrizione, varia da un minimo di cinque a un massimo di sette annualità, considerando due insegnamenti semestrali equivalenti ad un insegnamento annuale.

Art. 4.

Articolazione del corso di studi

Il corso ha la durata di tre anni.

L'attività didattica comprende lezioni ed esercitazioni teorico-pratiche.

Il corso è articolato in quindici insegnamenti annuali e sette insegnamenti semestrali.

Gli insegnamenti annuali sono scelti in modo da fornire agli studenti i principi scientifico-disciplinari ed i contenuti basilari relativi al corso, e in vista della propedeuticità di tali principi nell'apprendimento e nell'approfondimento dei temi relativi agli altri insegnamenti del corso.

Gli insegnamenti semestrali vertono su discipline «caratterizzanti» il corso di diploma e sono ripartiti secondo i rapporti specificati nella tabella riportata nel successivo art. 5.

Gli insegnamenti possono essere strutturati sia come corsi monodisciplinari, sia come corsi integrati. L'accertamento del profitto degli studenti viene effettuato con un unico esame, anche relativamente agli insegnamenti svolti da più docenti.

Durante il primo biennio del corso, lo studente dovrà dimostrare di avere acquisito la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica in lingua inglese. Tale capacità sarà accertata con modalità che saranno definite dal consiglio di facoltà.

Il consiglio di facoltà, nell'attivare il corso, può discostarsi dalle indicazioni di cui alla tabella riportata nel successivo art. 5, attivando insegnamenti in base a particolari esigenze culturali e professionali, per un numero di annualità non superiore a due.

Art. 5.

Ordinamento didattico

La tabella che segue riporta il *curriculum* del corso. In essa sono indicati gli insegnamenti utili alla formazione della figura professionale, secondo gli obiettivi didattico-scientifici del corso. Le discipline riportate nella tabella hanno carattere esemplicativo e non sono vincolanti ai fini delle decisioni del Consiglio di facoltà sul corso di studi.

Disciplina (settore scientifico-disciplinare)	Annualità
I Anno	
Anatomia umana (E09A)	Annuale
Chimica e propedeutica biochimica (E05A)	Annuale
Statistica (F01X) e Fisica medica (B01B)	Annuale
Biologia e genetica (E13X)	Annuale
Fisiologia umana (E06A)	Annuale
Microbiologia (F05X)	Annuale
Metodologia epidemiologica e igiene (F22A)	Annuale
II Anno	
Chimica biologica (E05A)	Annuale
Patologia generale e immunologia (F04A)	Annuale
Farmacologia I (E07X)	Annuale
Fisiopatologia medica (F07A)	Annuale
Fisiopatologia chirurgica e presidi chirurgici (F08A)	Semestrale
Principi di dietetica (E06B) e Nutrizione clinica (F07A)	Semestrale
Biotecnologie (C07X, E07X, E13X)	Semestrale
III Anno	
Medicina interna (F07A)	Annuale
Farmacologia II (E07X)	Annuale
Tossicologia e farmacovigilanza (E07X)	Annuale
Farmacologia clinica e chemioterapia (E07X)	Annuale
Pediatria (F19A)	Semestrale
Insegnamenti specifici scelti dal candidato tra quelli proposti (tre semestralità a scelta):	
Medicina di laboratorio (F04B, F05X)	Semestrale
Psicologia della comunicazione (M10A)	Semestrale
Medicina legale (F22B)	Semestrale
Metodologia di laboratorio (F04B)	Semestrale
Farmacoepidemiologia e farmacoeconomia	Semestrale
Farmacologia e tossicologia veterinaria (V33A)	Semestrale
Farmacologia e tossicologia dermatologica	Semestrale
Programmazione e organizzazione dei servizi sanitari (F22A)	Semestrale
Specialità mediche (F07B, F07I)	Semestrale
Metodologia della scienza e bioetica (F02X)	Semestrale

Art. 6.

Esame di diploma

L'esame di diploma consiste in un colloquio teso ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato.

In tale colloquio è prevista la discussione di un elaborato finale.

Art. 7.

Regolamento del corso di diploma

Il consiglio di facoltà stabilisce, con apposito regolamento ed in conformità con il regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

Nel regolamento è indicato il piano di studi articolato secondo i vincoli di cui agli articoli 4 e 5.

Nel piano di studio sono individuati gli insegnamenti annuali (almeno 70 ore) e semestrali (almeno 35 ore), specificandone il carattere di insegnamento monodisciplinare o integrato, oltre al numero delle eventuali esercitazioni pratiche destinato a ciascun insegnamento;

Inoltre, il piano di studi individua:

la collocazione degli insegnamenti nei periodi didattici (anni o semestri) e le relative propedeuticità;

le prove di valutazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni;

i vincoli per l'iscrizione agli anni successivi al primo.

Nel regolamento didattico verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti ed il relativo peso specifico od altre integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 15 ottobre 1998

Il rettore: MANCINO

98A9408

DECRETO RETTORALE 15 ottobre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università, relativamente alle scuole di specializzazione dell'area giuridica.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 245, con il quale è stata istituita la Seconda Università degli studi di Napoli;

Visto l'art. 4 del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992 relativo all'allocazione delle strutture della Seconda Università degli studi di Napoli;

Visto l'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa agli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto rettorale n. 2180, del 7 giugno 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 1996 con cui è stato emanato, ai sensi dell'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, lo statuto di autonomia di questa Università e in particolare l'art. 11, comma 4, che contempla l'emanazione di un regolamento didattico di ateneo;

Considerato che il predetto statuto non contiene gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per i quali questa università rilascia titoli con valore legale giacché gli stessi saranno inseriti nel regolamento didattico di ateneo;

Considerato che, nelle more dell'approvazione ed emanazione del sopracitato regolamento didattico di ateneo, è necessario comunque procedere alle modificazioni di cui all'ordinamento didattico universitario;

Visto il decreto ministeriale del 16 dicembre 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 4 aprile 1997, relativo a modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alla tabella XLV/7 diplomi di specializzazione dell'area giuridica;

Viste le proposte avanzate dalle autorità accademiche di questo ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di giurisprudenza del 17 dicembre 1993, 2 febbraio 1994, 25 giugno, 23 luglio e 14 ottobre 1997, del senato accademico e del consiglio di amministrazione rispettivamente del 15 febbraio e 29 marzo 1994, 29 settembre e 17 novembre 1997 e del 30 marzo e 12 maggio 1994, 2 febbraio e 9 marzo 1998;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Viste le note ministeriali prot. n. 2079 del 5 agosto e prot. n. 2307 del 19 settembre 1997 relative a «art. 17, commi 95, 101 e 119 della legge 15 maggio 1997, n. 127» Autonomia didattica. Regime transitorio. Atto d'indirizzo;

Vista la successiva nota ministeriale prot. n. 2197 del 10 ottobre 1997;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato regionale di coordinamento universitario nella seduta del 9 settembre 1996;

Visti i pareri espressi dal Consiglio universitario nazionale nelle adunanze del 22 luglio 1998;

Viste le note ministeriali prot. n. 1249 e 1250 del 7 agosto 1998;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Gli ordinamenti didattici della Seconda università degli studi di Napoli sono ulteriormente modificati come appresso:

Dopo la sezione XVII relativa alle norme comuni alle scuole di specializzazione dell'area medica viene inserita una nuova sezione XVIII contenente le norme comuni relative alle scuole di specializzazione dell'area giuridica con la relativa istituzione delle seguenti scuole di specializzazione:

scuola di specializzazione in diritto ed economia delle Comunità europee;

scuola di specializzazione in diritto e gestione dell'ambiente.

SEZIONE XVIII

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DELL'AREA GIURIDICA

Capo I

NORME COMUNI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 1.

All'area giuridica afferiscono le seguenti scuole di specializzazione in:

1) Diritto ed economia delle Comunità europee;
2) Diritto e gestione dell'ambiente.

Il diploma di specializzazione è rilasciato a chi ha superato tutti gli esami di profitto, le eventuali prove pratiche e di idoneità, l'esame finale.

Il conseguimento dei diplomi di specializzazione consente, nei vari rami di esercizio professionale, l'assunzione della qualifica di specialista.

Art. 2.

I corsi di studio hanno durata biennale secondo quanto previsto nello specifico ordinamento.

La valutazione di eventuali equipollenze tra insegnamenti in scuole diverse è affidata alla struttura didattica competente. Le eventuali affinità tra scuole diverse sono indicate nei singoli ordinamenti.

Art. 3.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito nei singoli statuti ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Le modalità delle prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della scuola nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4.

Sono titoli di ammissione quelli specificamente indicati nelle norme relative alle singole scuole di specializzazione.

Sono altresì ammessi alle scuole coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso università italiane e straniere, accettato dalle competenti autorità italiane (consiglio della scuola e senato accademico) e che sia ritenuto equipollente, anche limitatamente ai fini delle iscrizioni a dette scuole.

Art. 5.

Il consiglio della scuola determina, con apposito regolamento in conformità al regolamento didattico di ateneo, l'articolazione del corso di specializzazione, il relativo piano di studi, le modalità degli esami di profitto e dell'esame finale. L'esame finale deve sempre essere previsto.

Il consiglio determina pertanto:

all'interno dei settori scientifico-disciplinari indicati nella presente tabella gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli opzionali, con la loro eventuale suddivisione o articolazione in semestri o moduli didattici;

la tipologia delle forme didattiche, che possono comprendere anche attività di laboratorio, pratiche di tirocinio pratico;

la suddivisione nei successivi periodi temporali dell'attività didattica e la propedeuticità degli insegnamenti, nonché la modalità delle prove di profitto dell'esame finale di diploma e delle prove idoneative, ove previste.

Le finalità formative della scuola possono essere perseguite anche mediante l'attivazione di indirizzi. Dell'indirizzo seguito si potrà fare menzione nella certificazione del diploma di specializzazione.

Art. 6.

I settori scientifico-disciplinari definiscono l'ambito nel quale si svilupperà l'attività didattica.

Art. 7.

In rapporto alla frequenza alle lezioni ed alle eventuali altre attività il consiglio della scuola potrà riconoscere, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione svolta in Italia e all'estero.

Art. 8.

L'università su proposta del consiglio della scuola può stipulare convenzioni con enti pubblici o privati per lo sviluppo delle attività didattiche degli specializzandi nei limiti della legislazione vigente.

Capo II

NORME RELATIVE ALLE SINGOLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN DIRITTO ED ECONOMIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Art. 9.

Il corso di specializzazione in Diritto ed economia delle Comunità europee è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 relativi alle norme comuni alle scuole di specializzazione.

Art. 10.

La scuola ha il compito di fornire adeguate conoscenze di metodo e di contenuti scientifici e professionali nel campo del diritto e dell'economia delle Comu-

nità europee, per la qualificazione e formazione di professionisti e funzionari pubblici nazionali e comunitari nei vari campi oggetto degli indirizzi di specializzazione.

Art. 11.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati delle facoltà di economia, giurisprudenza e scienze politiche.

Il numero massimo degli iscritti alla scuola non può essere superiore a 50 per ogni anno di corso.

Art. 12.

Il corso ha la durata di due anni. Ciascun anno di corso prevede oltre 300 ore di insegnamento.

Art. 13.

La scuola rilascia il titolo di specialista in Diritto ed economia delle Comunità europee.

Art. 14.

Nel determinare il piano di studi il consiglio della scuola individua insegnamenti per un totale annuo di almeno 300 ore e prevede, accanto agli insegnamenti obbligatori, anche gli insegnamenti facoltativi, i quali potranno essere tratti anche da settori scientifico-disciplinari diversi da quelli qui di seguito elencati. Nell'arco di due anni di corso deve comunque essere previsto lo svolgimento di attività didattica per un minimo di 30 ore per ciascuna delle aree disciplinari di cui all'art. 20, comma 6 del decreto ministeriale 16 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 4 aprile 1997.

Art. 15.

Il piano di studi si articola in tre indirizzi: indirizzo finanziario e monetario; indirizzo economico produttivo; indirizzo pubblico-istituzionale.

Il primo anno di corso della scuola sarà destinato alla formazione generale dei discenti e comporterà una omogeneità di corsi didattici per i tre indirizzi. Il secondo anno di corso sara destinato all'approfondimento delle tematiche oggetto dei singoli indirizzi prescelti dagli specializzandi. I corsi sono strutturati come segue:

INDIRIZZO FINANZIARIO E MONETARIO

I Anno.

Insegnamenti fondamentali:

N09X Istituzioni di diritto pubblico - nozioni giuridiche fondamentali; 30 ore;

N13X Sistemi fiscali comparati; 60 ore;

P01G Economia dell'integrazione economica europea; 60 ore;

Q04X Storia dell'integrazione europea; 60 ore;

N14X Diritto del commercio internazionale; 60 ore;

N14X Diritto internazionale dell'economia; 30 ore.

Una o più materie a scelta dello studente per complessive 30 ore.

II Anno.

Insegnamenti fondamentali:

N04X Diritto commerciale comunitario; 60 ore;

N07X Diritto comparato del lavoro; 30 ore;

P01G Istituzioni economiche internazionali; 60 ore;

P02A Economia dei gruppi e delle concentrazioni aziendali; 30 ore;

N03X Diritto agrario comunitario; 60 ore;

S02X Statistica dei mercati monetari e finanziari; 30 ore.

Una o più materie a scelta dello studente per complessive 30 ore.

Insegnamenti facoltativi:

P01G Istituzioni economiche internazionali; 30 ore;

P01G Politiche economiche internazionali; 30 ore;

P02A Economia aziendale comunitaria; 30 ore;

N05X Diritto del mercato finanziario; 30 ore;

N13X Diritto tributario comunitario; 30 ore;

N13X Diritto finanziario comunitario; 30 ore;

P01C Economia della spesa pubblica; 30 ore;

P02E Economia e tecnica dei mercati finanziari; 30 ore;

P01C Economia dei tributi; 15 ore;

N09X Contabilità degli enti pubblici; 30 ore;

502X Relazioni e controlli di dati economici; 30 ore;

P01F Economia monetaria; 15 ore;

P01F Economia monetaria internazionale; 15 ore;

P01F Politica monetaria; 30 ore;

N03X Diritto tributario; 30 ore;

INDIRIZZO ECONOMICO PRODUTTIVO

I Anno.

Insegnamenti fondamentali:

N09X Istituzioni di diritto pubblico - nozioni giuridiche fondamentali; 30 ore;

N13X Sistemi fiscali comparati; 60 ore;

P01G Economia dell'integrazione economica europea; 60 ore;

Q04X Storia dell'integrazione economica europea; 60 ore;

N14X Diritto del commercio internazionale; 60 ore;

N14X Diritto internazionale dell'economia; 30 ore.

Una o più materie a scelta dello studente per complessive 30 ore.

II Anno.

Insegnamenti fondamentali:

N04X Diritto commerciale comunitario; 30 ore;

N04X Diritto industriale; 30 ore;

N07X Diritto sindacale italiano e comunitario; 30 ore;

P01G Politica economica internazionale; 60 ore;

P02A Strategia e politica aziendale; 30 ore;
N03X Diritto agrario pubblico e privato; 30 ore;
N03X Diritto agrario comparato; 30 ore;
S01A Statistica dei mercati monetari e finanziari; 30 ore.

Una o più materie a scelta dello studente per complessive 30 ore.

Insegnamenti facoltativi:
N15X Diritto dell'arbitrato interno ed internazionale; 30 ore;
N17X Diritto penale dell'economia; 30 ore;
N07X Relazioni industriali; 30 ore;
N13X Diritto tributario italiano e comunitario; 15 ore;
N13X Diritto tributario; 15 ore;
P02A Economia aziendale; 30 ore;
P02A Analisi e contabilità dei costi; 15 ore;
P02B Economia e gestione delle imprese; 30 ore;
P02B Marketing; 30 ore;
P02C Finanza aziendale; 15 ore;
P02D Organizzazione aziendale; 15 ore;
P02D Organizzazione dei sistemi informativi aziendali; 30 ore;
N05X Diritto delle banche e delle borse; 15 ore;
N03X Diritto tributario internazionale; 30 ore.

INDIRIZZO PUBBLICO ISTITUZIONALE

I Anno.
Insegnamenti fondamentali:
N09X Istituzioni di diritto pubblico - nozioni giuridiche fondamentali; 30 ore;
N13X Sistemi fiscali comparati; 60 ore;
P01G Economia dell'integrazione economica europea; 60 ore;
Q04X Storia dell'integrazione europea; 60 ore;
N14X Diritto del commercio internazionale; 60 ore;
N14X Diritto internazionale dell'economia; 60 ore;
Una o più materie a scelta dello studente per complessive 30 ore.

II Anno.

Insegnamenti fondamentali:
N04X Diritto commerciale comunitario; 60 ore
N07X Diritto del lavoro e della sicurezza sociale delle Comunità europee; 30 ore;
P01G Politica e tecnica degli scambi internazionali; 60 ore;
P02A Economia delle imprese pubbliche; 30 ore;
N03X Diritto agrario comparato; 60 ore;
S02X Statistica e teoria dell'informazione; 30 ore.
Una o più materie a scelta dello studente per complessive 30 ore.

Insegnamenti facoltativi:
P01G Organizzazione economica europea; 30 ore;
P10G Organizzazione finanziaria internazionale; 30 ore;
P02B Tecnica del commercio internazionale; 30 ore;
N13X Diritto tributario comunitario; 30 ore;
N14X Diritto internazionale dell'economia; 30 ore;
N10X Diritto e legislazione dell'ambiente; 30 ore;
P01B Economia e politica sindacale e del lavoro; 30 ore;
P01B Contabilità economica nazionale; 30 ore;
P01E Teoria e tecnica della programmazione economica; 30 ore;
P01F Economia e politica monetaria; 30 ore;
Q05C Formazione e politica delle risorse umane; 30 ore;
P01H Problemi di sviluppo economico; 30 ore;
P01H Teoria dei prezzi e delle forme di mercato; 30 ore;
N13X Diritto tributario; 30 ore;
N13X Diritto tributario internazionale; 30 ore.

La frequenza ai corsi è obbligatoria. Non potrà essere ammesso all'esame finale del corso chi non abbia effettivamente frequentato, per ciascun corso, un numero di lezioni pari almeno ai sette decimi del totale.

I corsi di insegnamento saranno integrati da cicli speciali di lezioni su argomenti circoscritti, che potranno essere tenuti anche da esperti e cultori esterni.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN DIRITTO E GESTIONE DELL'AMBIENTE

Art. 16.

Il corso di specializzazione in diritto e gestione dell'ambiente è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

Art. 17.

La scuola ha il compito di formare specialisti nel settore giuridico e organizzativo della gestione ambientale.

Art. 18.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati delle facoltà di economia, giurisprudenza e scienze politiche e dei laureati in scienze ambientali e conservazione dei beni culturali.

Il numero massimo degli iscritti alla scuola non può essere superiore a 50 per ogni anno di corso.

Art. 19.

Il corso ha la durata di due anni. Ciascun anno di corso prevede almeno 300 ore di insegnamento.

Art. 20.

La scuola rilascia il titolo di specialista in gestione dell'ambiente.

Art. 21.

Nel determinare il piano di studi il consiglio della scuola individua gli insegnamenti obbligatori di cui alla tabella XLV/7 art. 21, comma 6, del decreto ministeriale 16 dicembre 1996, per un totale annuo di almeno 300 ore, assicurando, in ogni caso, lo svolgimento di attività didattica per il minimo di 30 ore per ciascuna delle aree disciplinari afferenti ai settori scientifico-disciplinari di cui al citato art. 21, comma 6.

Art. 22.

Il piano di studi si articola nei seguenti insegnamenti obbligatori per ogni anno di corso.

I anno.

Insegnamenti fondamentali:

N10X Diritto dell'ambiente; 50 ore;

N08X Principi costituzionali di tutela ambientale; 50 ore;

N11X Diritto comparato dei beni ambientali e culturali; 60 ore;

Q02X Scienza dell'amministrazione; 50 ore;

P02A Economia delle amministrazioni pubbliche; 30 ore;

Q05D Sociologia dell'ambiente e del territorio; 30 ore;

P01B/01C Economia e politica dell'ambiente; 30 ore.

II anno.

Insegnamenti fondamentali:

N09X Legislazione regionale dei beni ambientali e culturali; 50 ore;

N17X Diritto penale dell'ambiente; 50 ore;

N10X Diritto dell'assetto del territorio; 60 ore;

N03X/10X Legislazione forestale; 50 ore;

P01H Economia e politica agraria; 30 ore;

P01J Economia dei trasporti; 30 ore;

P02B Localizzazione delle imprese industriali e commerciali; 30 ore.

Le suddette variazioni saranno successivamente inserite nel regolamento didattico di ateneo in fase di approvazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 15 ottobre 1998

Il rettore: MANCINO

98A9417

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 22 ottobre 1998, n. **10699048.**

Legge n. 488/1992 - Estensione delle agevolazioni alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero, ai sensi dell'art. 9, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Alle imprese interessate
Alle banche concessionarie
Agli istituti collaboratori
All'A.B.I.
All'ASS.I.LEA.
All'ASS.I.RE.ME.
Alla Confindustria
Alla Confapi
Alla Confcommercio
Alla Confesercenti
Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 luglio 1998, registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 1998 sono state emanate le disposizioni per l'estensione delle agevolazioni previste dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero in attuazione dell'art. 9, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

A tale riguardo, si porta a conoscenza dei soggetti interessati che è ancora in corso il relativo negoziato con la Commissione dell'Unione europea, in esito al quale questa amministrazione assumerà le conseguenti determinazioni con particolare riferimento alla decorrenza massima di ammissibilità delle spese relative al primo bando di attuazione della normativa in argomento.

Dei suddetti esiti e delle conseguenti determinazioni verrà data tempestiva comunicazione ai soggetti interessati nelle forme adeguate.

Il direttore generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese
SAPPINO

98A9434

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 28 settembre 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Nuove Disposizioni su Reversibilità e Perequazione delle Pensioni».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso A.N.L.A. (Associazione Nazionale Lavoratori Anziani di Azienda), via Monte delle Gioie, 13 - Roma.

98A9493

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Autorizzazione all'Associazione La Primogenita International Adoption, in Piacenza, allo svolgimento di pratiche di adozione relative a minori stranieri sul territorio nazionale limitatamente alle regioni Emilia-Romagna, Toscana, Piemonte, Liguria, Lombardia e Calabria ed all'estero in Romania.

Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, in data 5 ottobre 1998, l'Associazione La Primogenita International Adoption, con sede in Piacenza, è stata autorizzata allo svolgimento di pratiche di adozione relative ai minori stranieri, con l'osservanza delle disposizioni del decreto interministeriale 28 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 28 settembre 1985, sul territorio nazionale limitatamente alle regioni Emilia-Romagna, Toscana, Piemonte, Liguria, Lombardia e Calabria ed all'estero in Romania.

98A9388

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile nel comune di San Benedetto del Tronto

Con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministero delle finanze in data 9 luglio 1998, registrato alla Corte dei conti nel reg. n. 2, foglio n. 325 in data 21 settembre 1998, è stato rettificato il precedente decreto interministeriale di sclassifica datato 4 agosto 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 in data 8 ottobre 1966, nel senso che l'area in questione, esclusa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, ha una superficie di mq 5.440 (e non di mq 5.530), ed è attualmente riportata nel catasto del comune di San Benedetto del Tronto, al foglio n. 16/*c,* particelle n. 378 (per mq 4.220), n. 1246 (per mq 770) e porzione di strada (per mq 450), e ciò in sostituzione dell'area di mq 5.530 e dei suoi dati catastali e di cui al succitato decreto datato 4 agosto 1966.

98A9409

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 28 ottobre 1998

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1633,47
ECU	1947,10
Marco tedesco	989,38
Franco francese	295,09
Lira sterlina	2733,94
Fiorino olandese	877,22
Franco belga	47,959
Peseta spagnola	11,644
Corona danese	260,21
Lira irlandese	2462,95
Dracma greca	5,793
Escudo portoghese	9,649
Dollaro canadese	1057,88
Yen giapponese	13,921
Franco svizzero	1219,92
Scellino austriaco	140,62
Corona norvegese	221,29
Corona svedese	208,54
Marco finlandese	325,30
Dollaro australiano	1016,84

98A9492

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile nel comune di Telese Terme

Con decreto 20 luglio 1998 del Ministero delle politiche agricole di concerto con il Ministero delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno ricadente nel comprensorio del consorzio di bonifica della Valle Telesina, distinto nel catasto del comune di Telese Terme al foglio n. 4, part. 256, della superficie complessiva di mq 210.

98A9410

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Hylartil Vet»

Decreto n. 151 del 1º ottobre 1998

Specialità medicinale per uso veterinario: HYLARTIL VET (ialunorato di sodio BAN) soluzione sterile per iniezioni.

Titolare A.I.C.: Pharmacia e Upjohn S.p.a. con sede legale e fiscale in Milano - codice fiscale 07089990159.

Produttore: Pharmacia e Upjohn AB - Uppsala (Svezia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: flacone da 2 ml, A.I.C. n. 102443013.

Composizione: 1 ml contiene:

principi attivi: ialuronato di sodio (massa molecolare relativa media: 3-6,9 milioni) 10 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cavallo.

Indicazioni terapeutiche: è indicato per il trattamento locale di patologie infiammatorie ad eziologia non infettiva delle articolazioni e dei tendini nel cavallo.

Tempo di attesa: nullo.

Validità: 36 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblia italiana.

98A9444

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Metabolase forte»

Decreto n. 157 del 1º ottobre 1998

Specialità medicinale per uso veterinario: METABOLASE FORTE - soluzione iniettabile.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a., con sede legale e fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia, 285 - codice fiscale 01125080372.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Ozzano Emilia (Bologna).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 100 ml, A.I.C. n. 102373014;

flacone da 250 ml, A.I.C. n. 102373026.

Composizione: 1 ml di prodotto contiene:

principi attivi: d,l-acetilmetionina 200 mg, cianocobalamina 0,2 mg, l-carnitina cloridrato 61,3 mg (pari a carnitina 50 mg), alfatocoferolo acetato 33 mg (pari a alfa-tocoferolo 30 mg);

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini, equini, ovini e suini.

Indicazioni terapeutiche: quale supporto nella terapia di: stati di malnutrizione legati a fattori patologici (convalescenze da malattie infettive) o ambientali (alimentazione carente; epatopatie in genere; epatopatie caratterizzate da degenerazione grassa del fegato e loro conseguenze (sindrome della vacca grassa, tossiemia gravidica della pecora, disfunzioni muscolari legate sia a fattori miodistrofici che ad aumentato fabbisogno energetico (scarso rendimento); cardiopatie; predisposizione dell'ipofecondità, aborto, disfunzioni placentari; stati di immunocarenza.

Tempo di attesa: nullo.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: la vendita è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9445

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Pralen»

Decreto n. 160 del 1º ottobre 1998

Specialità medicinale per uso veterinario: PRALEN (mebendazolo-praziquantel).

Titolare A.I.C.: Teknofarma S.p.a., con sede legale in Torino - Strada Comunale da Bertolla all'Abbadia di Stura 14 - codice fiscale 00779340017.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nell'officina farmaceutica sita presso la sede suddetta.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

«Pralen compresse»:
flacone da 12 compresse masticabili, A.I.C. n. 102330014;
flacone da 70 compresse masticabili, A.I.C. n. 102330040;

«Pralen maxi compresse»:
flacone da 8 compresse masticabili, A.I.C. n. 102330026;
flacone da 35 compresse masticabili, A.I.C. n. 102330053;

«Pralen gocce»:
flacone contagocce da 12 g di sospensione, A.I.C. numero 102330038.

Composizione:

«Pralen compresse» (per gatti e cani di piccola e media taglia) 1 compressa contiene:
principi attivi: mebendazolo micronizzato (metil-5-benzoil-2-benzimidazolcarbammato) 240 mg;
eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

«Pralen maxi compresse» (per cani di media e grossa taglia) 1 compressa contiene:

principi attivi: mebendazolo micronizzato (metil-5-benzoil-2-benzimidazolcarbammato) 480 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

«Pralen gocce» (per gatti, cani cuccioli e di piccola taglia) 100 g di sospensione contengono:

principi attivi: mebendazolo micronizzato (metil-5-benzoil-2-benzimidazolcarbammato) 12 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani e gatti.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infestazioni parassitarie sostenute da:

cane: toxocara canis, toxascatis leonina, ancylostoma caninum, uncinaria stenocephala, strongyloides stercoralis, trichuris vulpis, taenia ovis, taenia pisiformis, taenia hydatigena, taenia multiceps, dipylidium caninum, mesocestoides spp., echinococcus spp.;

gatto: toxocara cati, toxascaris leonina, ancylostoma tubaeformae, ancylostoma braziliense, strongyloides spp., taenia spp., dipylidium caninum, mesocestoides spp., echinococcus spp.

Validità: 5 anni.

Regime di dispensazione: la vendita non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9446

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Citarin L 2,5».

Decreto n. 150 del 1º ottobre 1998

Specialità medicinale per uso veterinario: CITARIN L 2,5 (levamisolo cloridrato) soluzione iniettabile flacone da 50 ml, A.I.C. n. 100386010 e flacone da 100 ml, A.I.C. n. 100386020.

Titolare A.I.C.: Bayer AG di Leverkusen, rappresentata in Italia dalla società Bayer S.p.a. con sede legale e fiscale in Milano - codice fiscale 05849130157.

Modifiche apportate:

tempo di attesa: il tempo di attesa ora autorizzato è:
carni ovine e caprine: 7 giorni;
carni suine: 9 giorni.

Controindicazioni: non utilizzare in animali il cui latte è destinato al consumo umano.

Specie di destinazione: la specialità medicinale è ora destinata alle specie: suini, ovini e caprini.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro quindici giorni.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9447

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Oxytetrin spray».

Decreto n. 152 del 1º ottobre 1998

Specialità medicinale per uso veterinario: OXYTETRIN SPRAY bomboletta da 250 ml (161g) A.I.C. n. 100059056.

Titolare A.I.C.: Mallinckrodt Veterinaria S.p.a. - Verona.

Modifica apportata:

Titolare A.I.C.: Nuovo titolare A.I.C.: Schering-Plough S.p.a. con sede legale e fiscale in Milano, via G. Ripamonti, 89 - codice fiscale n. 00889060158.

La produzione continua ad essere effettuata come in precedenza autorizzato.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9448

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Oxytetrin aereosol».

Decreto n. 153 del 1º ottobre 1998

Specialità medicinale per uso veterinario: OXYTETRIN AEREOSOL bomboletta pressurizzata da 140 g, A.I.C. n. 102305012.

Titolare A.I.C.: società Mallinckrodt Veterinaria S.p.a. - Verona.

Modifica apportata:

Titolare A.I.C.: Nuovo titolare A.I.C.: Schering-Plough S.p.a. con sede legale e fiscale in Milano, via G. Ripamonti, 89 - codice fiscale n. 00889060158.

La produzione del medicinale veterinario continuerà ad essere effettuata come in precedenza autorizzato e cioè: Norbrook Laboratories Ltd - Newry (Irlanda del Nord).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9449

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ciclogonina».

Decreto n. 154 del 1º ottobre 1998

Specialità medicinale per uso veterinario: CICLOGONINA, gonadotropina serica, nelle confezioni 1 flacone di liofilizzato da 1000 U.I. + 1 flacone di solvente da 5 ml, A.I.C. n. 100213014 e 1 flacone di liofilizzato da 5000 U.I. + 1 flacone di solvente da 25 ml, A.I.C. n. 100213026.

Titolare A.I.C.: società Fort Dodge Animal Health S.p.a., con sede legale e fiscale in Parma, strada Manara, 5/A - codice fiscale 00278930490.

Modifica apportata:

composizione: la composizione ora autorizzata è la seguente:

ciclogonica:
principi attivi: gonadotropina serica U.I. 1000;
eccipienti: gli eccipienti restano invariati.

ciclogonica 5000:
principi attivi: gonadotropina serica U.I. 5000;
eccipienti: gli eccipienti restano invariati.

I lotti già prodotti della specialità medicinale suindicata, aventi la composizione precedentemente autorizzata non possono essere mantenuti in commercio a decorrere dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9450

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Terramicina polvere solubile».

Decreto n. 155 del 1º ottobre 1998

Specialità medicinale per uso veterinario: TERRAMICINA polvere solubile, flacone da 113,5 g - A.I.C. n. 101290029.

Titolare A.I.C.: società Pfizer Italiana S.p.a., con sede legale in Latina - codice fiscale 00192900595.

Modifiche apportate:
confezioni: è autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti nuove confezioni:

flacone da 250 g di polvere, A.I.C. n. 101290043;

4 bustine da 25 g di polvere, A.I.C. n. 101290056.

La confezione flacone da 113,5 g, A.I.C. n. 101290029 è revocata su rinuncia della società titolare dell'A.I.C.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

Produttore: la specialità medicinale è prodotta presso lo stabilimento Pfizer di Amboise (Francia).

Composizione:

la composizione ora autorizzata è la seguente (ogni grammo contiene):

principio attivo: ossitetraciclina cloridrato 55 mg (pari a 50 mg di ossitetraciclina base);

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Tempo di attesa:
carne: 10 giorni;
latte: 3 giorni.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9451

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Xilor soluzione iniettabile al 2%».

Decreto n. 156 del 1º ottobre 1998

Specialità medicinale per uso veterinario: XILOR SOLUZIONE INIETTABILE al 2% (xilazina) per cani e gatti, flacone da 10 ml - A.I.C. n. 100276017.

Titolare A.I.C.: società Serovet S.p.a., con sede legale e fiscale in Roma - codice fiscale 01689221008.

Modifica apportata:
Titolare A.I.C.: Nuovo titolare A.I.C.: Bio 98 S.r.l., con sede legale in Bologna, via Massimo D'Azeglio, 51 - codice fiscale 01853641205. La produzione, il controllo ed il funzionamento continuano ad essere effettuati come in precedenza autorizzati: Laboratorios Calier S.A. Les Franqueses del Velles - Barcellona (Spagna).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9452

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Dinolytic»

Decreto n. 158 del 1º ottobre 1998

Specialità medicinale per uso veterinario: DINOLYTIC (dinoprost trometamina), nelle confezioni: flaconi da 10 e 30 ml, numeri di A.I.C. rispettivamente 100178019 e 100178021.

Titolare A.I.C.: società Pharmacia e Upjohn S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via R. Koch 1.2 - codice fiscale 07089990159.

Modifiche apportate:

indicazioni terapeutiche: il prodotto è ora impiegato anche per ridurre l'intervallo svezzamento-estro e l'intervento svezzamento-concepimento nelle scrofe in allevamenti con problemi della riproduzione.

Tempi di attesa: i tempi di attesa ora autorizzati sono:
carne: nullo;
latte: nullo.

Composizione: la composizione ora autorizzata è la seguente:

fiale da 10 ml:
principio attivo: invariato;
eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisiti agli atti;

fiale da 30 ml:
principio attivo: invariato;
eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisiti agli atti.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9453

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Rapinovet»

Decreto n. 159 del 1º ottobre 1998

Specialità medicinale per uso veterinario: RAPINOVET (propofol) per cani e gatti - 10 flaconi da 20 ml (A.I.C. n. 102313018).

Titolare A.I.C.: società Mallinckrodt Veterinaria S.p.a. di Verona.

Modifiche apportate:

Titolare A.I.C.: Nuovo titolare A.I.C.: Schering-Plough S.p.a. con sede legale e fiscale in Milano - codice fiscale 00889060158.

Produttore: produzione primaria: Pharmacia e Upjohn AB - Franzegaten, 9 - Stoccolma (Svezia).

Operazioni terminali di confezionamento: Schering-Plough (Bray) - Boghall Road, Bray, Co. Wicklow (Irlanda).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9454

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Fatrocortin»

Decreto n. 161 del 1º ottobre 1998

Specialità medicinale per uso veterinario: FATROCORTIN:

iniettabile: flacone da 10, 100 ml - scatola da 5 fiale da 5 ml, A.I.C. n. 191739011 - 101739023 - 101739050;

granulato: scatola da 2 buste da 10 g, A.I.C. n. 101739035;

compresse: scatola da 12 compresse da 0,2 g, A.I.C. numero 101739047.

Titolare A.I.C.: società Fatro S.p.a., con sede legale in Ozzano Emilia (Bologna) - codice fiscale 01125080372.

Modifiche apportate:

denominazione: la preparazione compresse scatola da 12 compresse da 0,2 g che deve ora intendersi specialità medicinale per uso veterinario a se stante è denominato «Rapison compresse P.A.».

Confezione e numeri di A.I.C.: scatola da 12 compresse - A.I.C. n. 102637016.

Specie di destinazione: cani e gatti.

Regime di dispensazione: la vendita della specialità medicinale per uso veterinario «Rapison compresse P.A.» è da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria.

I lotti già prodotti della specialità medicinale per uso veterinario «Fatrocortin» nella prepazione compresse A.I.C. n. 101739047 non possono essere più venduti a decorrere dal 31 dicembre 1998.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9455

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto rettorale 29 luglio 1998 dell'Università di Siena concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 209 dell'8 settembre 1998).

Nel decreto rettorale citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 38, seconda colonna, all'art. 26, lettera *c)*, dove è scritto: «*c)* da una rappresentanza degli studenti iscritti alla facoltà nella misura di cinque per le facoltà con meno di *trenta* iscritti, ...», leggasi: «*c)* da una rappresentanza degli studenti iscritti alla facoltà nella misura di cinque per le facoltà con meno di *tremila* iscritti, ...».

98A9441

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.